

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea triennale in Scienze politiche, relazioni internazionali,
diritti umani



LE "NUOVE SCHIAVITÙ": I PROBLEMI
APERTI NELLA DEFINIZIONE GIURIDICA

Relatore: Prof.ssa
ELENA PARIOTTI

Laureanda: GIORGIA RANZATO
matricola N. 1051782

A.A. 2014/2015

S O M M A R I O

Capitolo 1 - “La schiavitù degli antichi”: definizioni a confronto. Un *excursus*.

1.1 L’Età classica

1.1.1 Aristotele e la legittimazione dell’istituto della schiavitù nell’età classica.

1.2 L’Età moderna

1.2.1 Thomas Hobbes e John Locke: giusnaturalismo, contrattualismo e le conseguenze per una teoria della libertà e della sottomissione.

1.2.2 Rousseau e Kant: la libertà dell’individuo in quanto uomo universale.

Capitolo 2 - “Schiavitù” nel presente.

2.1 Differenze tra vecchie e nuove schiavitù.

2.2 Classificazione delle “nuove schiavitù”.

2.3 Una schiavitù “invisibile”.

2.4 Le “nuove schiavitù” nel mondo

2.4.1 La Thailandia e la prostituzione

2.4.2 La Mauritania

2.4.3 Il Pakistan e gli schiavi ‘dei mattoni’

2.5 Servitù volontaria.

2.6 Schiavitù e dignità umana.

2.7 Schiavitù e libertà.

Capitolo 3 - Schiavitù e strumenti internazionali per la protezione dei diritti umani.

3.1 Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)

3.2 Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)

Capitolo 4 - Esistono concetti contemporanei vicini alla nozione di “schiavitù”?

4.1 Tratta di esseri umani.

4.2 Delitti contro la personalità individuale.

4.3 La servitù da debito e il lavoro coatto.

Conclusioni

Riferimenti bibliografici

RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare la Prof.ssa Pariotti, relatrice di questa tesi, per la grande disponibilità, precisione e dedizione dimostratami e per tutto l'aiuto fornitomi durante la stesura dell'elaborato.

Un sentito ringraziamento va in particolare al mio Papà, che da sempre mi segue, con amore e impegno, nel raggiungimento dei miei traguardi; che è sempre stato presente, anche e soprattutto nei momenti più difficili della crescita e della vita e che mi ha insegnato la perseveranza e la forza.

Desidero inoltre ringraziare la mia fonte di ispirazione, la zia e professoressa Rosalba per il tempo, l'impegno, l'interesse e l'affetto che mi ha dedicato e dimostrato sempre, ma in particolare nell'ultimo periodo durante la stesura di questa tesi; gli zii Luca e Cristina, che amano vedermi crescere e godere insieme a me dei miei successi e dei traguardi che raggiungo, che sono sempre un sostegno e un punto di riferimento; i cugini Marta, Viola e Pietro che sono per me come fratelli per il loro affetto e supporto continuo.

Per ultimi, ma non ultimi, vorrei ringraziare tutti gli amici che, in particolare in questo periodo difficile di cambiamento, mi hanno sempre sostenuta e incoraggiata a non mollare: in *primis* Angela, Anna, Francesca e Alberto che da molti anni ormai sono un punto di riferimento fondamentale, in ogni momento, senza i quali non saprei come fare; in *secundis* gli amici "di politica" Enrico e Valeria che in questo periodo sono stati un sostegno veramente importante.

Un ultimo ringraziamento va ai compagni di studio con cui ho condiviso gioie e delusioni, insieme ai quali ho raggiunto un traguardo importante della vita.

INTRODUZIONE

La ricerca esposta in queste pagine indaga il concetto di schiavitù, muovendo dal confronto tra la *schiavitù degli antichi* e le *'nuove schiavitù'* nel presente. Si vuol stabilire se e in che senso, alcune delle attuali evidenti difficoltà dei Governi e degli organismi internazionali nel fronteggiare alcuni fenomeni delittuosi, abbia a che vedere con un'incapacità di individuare concetti e categorie giuridiche sufficientemente appropriati.

Per quanto riguarda gli antichi, la riflessione si svilupperà ripercorrendo alcune tappe significative della storia dell'Occidente fino alla 'rivoluzione copernicana' di I. Kant, che pone le basi per l'affermazione di un contesto universale dei diritti umani.

In questo arco di tempo, l'opinione dei filosofi e il sentire comune nei confronti della schiavitù, accettata o negata, sono comunque fondati sul concetto dello schiavo come proprietà e sulla teorizzazione delle differenze naturali tra gli esseri umani.

In Aristotele, la coppia signore-schiavo è considerata frutto di una tendenza secondo natura: il comandare e l'essere comandato ha finalità di organizzazione economica e di ordine politico. Tale fondamento rimane nella cultura occidentale fino al XV secolo.

Nei secoli XVI e XVII, si propongono come rilevanti figure di filosofi e studiosi T. Hobbes e J. Locke. Su una comune base giusnaturalistica (la natura umana è portatrice di diritti in sé) e di una dottrina contrattualistica (lo stato è istituito a partire dalla libera volontà degli individui ad entrare in un patto), essi elaborano due diverse concezioni della società e della politica, ma la sottomissione al potere non è mai una forma di schiavitù e questa allora si pone come "eccezione", che non nega la sostanziale libertà degli esseri umani.

J. J. Rousseau e I. Kant rappresentano il superamento di ogni concezione naturalistica delle origini della società. Il diritto alla libertà è riconosciuto ad ogni

uomo e le disuguaglianze nella società sono sempre frutto di fatti storici giudicabili.

I termini “specie umana”, “diritti universali”, “costituzione repubblicana”, “rispetto della diversità tra i popoli”, sono sviluppati al fine di prospettare uno stato di pace ed una convivenza pacifica fra gli uomini, sulla Terra.

Per quanto concerne il presente, invece, si concentrerà inizialmente l’attenzione sugli elementi di differenziazione tra un modello di schiavitù che si basa sul possesso e sulla stabilità del rapporto signore-schiavo e le forme di schiavitù odierne connotate dalla precarietà del rapporto e dallo sfruttamento intensivo di individui vulnerabili.

A tal proposito, si analizzeranno alcuni casi significativi, di situazioni di fatto, che possono configurarsi come ‘*schiavitù*’ e che richiedono una riflessione sugli strumenti per la protezione dei diritti e della dignità umana.

Si procederà poi all’analisi degli organismi e degli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani, in particolare ILO e ONU, frutto dell’affermarsi sempre più deciso di una cultura dei diritti, che ha tracciato la strada per individuare i crimini commessi a livello internazionale, con la negazione di diritti di libertà e dignità umana.

La ricerca prevede ancora di indagare sull’opportunità di giungere ad una definizione giuridica di quelle che si definiscono ‘*nuove schiavitù*’, attraverso l’individuazione di nuovi concetti che possano essere riconducibili alla nozione di *schiavitù*, come: tratta di esseri umani, lavoro coatto, servitù da debito.

Immettendoci nell’odierno dibattito sulla schiavitù, la discussione prevede infine di capire se abbiamo bisogno oggi di reintrodurre la nozione di *schiavitù* magari rielaborata e applicata ai fenomeni contemporanei esistenti, oppure se dovremmo piuttosto pensare a nuovi concetti e a specifiche fattispecie di reato, più adatti a descrivere questi delitti consumati contro la personalità individuale e la dignità umana delle vittime.

CAPITOLO 1

“LA SCHIAVITÀ DEGLI ANTICHI”: DEFINIZIONI A CONFRONTO NEL CORSO DELLA STORIA

Schiavitù, intesa come “schiavitù degli antichi”, è definita la “condizione propria di chi è giuridicamente considerato come proprietà privata e quindi privo di ogni diritto umano e completamente soggetto alla volontà e all’arbitrio del legittimo proprietario”.¹

Estensione del termine schiavitù: se nella pratica ogni forma di schiavitù prevede la sottomissione, la dipendenza, la non appartenenza dello schiavo ad una comunità politica, nella teoria, il concetto di *schiavitù* richiede di essere definito in opposizione al concetto di *libertà*, libertà intesa nell’ambito personale, politico e, più generalmente, umano e di considerare i significati esso assume nelle varie epoche.

In questo capitolo si intende dunque riflettere sui modelli concettuali riguardanti la natura umana e i rapporti umani al fine di definire e classificare la schiavitù:

1. Nel mondo classico, con Aristotele (IV sec a.C.)
2. Nell’età moderna, per noi contemporanei, antica, negli autori Hobbes, Locke, Rousseau e Kant (XVII-XVIII sec. d.C.)

La riflessione volge sulla condizione umana in generale, sulla condizione politica in particolare e sull’orizzonte storico che determina il contesto concettuale: un determinato significato del valore dell’*uomo*, dell’organizzazione sociale in cui vive e dei rapporti economici espressi nella società.

Kevin Bales, nel suo libro “I nuovi schiavi”, a questo proposito scrive: “*Per millenni gli esseri umani sono stati fatti schiavi. La schiavitù echeggia nella grande epica del lontano passato. Nell’antico Egitto come nella Grecia antica o*

¹ Enciclopedia Treccani <http://www.treccani.it/enciclopedia/schiavitu/>

sotto l'impero romano, la schiavitù era parte integrante del sistema sociale.”¹

1.1 L'Età classica

1.1.1 Aristotele e la legittimazione dell'istituto della schiavitù nell'età classica

*“Il comandare e l'essere comandato fanno parte delle cose necessarie ma anche di quelle utili.”*²

Aristotele tratta della schiavitù nell'ambito degli *Scritti Politici*. Per il filosofo la *polis* è una comunità di cittadini cementata da culti e retta da leggi (nomoi) a cui tutti sono subordinati; il termine “*polis*” si distingue da “*éthnos*” (popolo, nazione), la quale è una comunità più vasta, ma meno evoluta, come quella dei barbaroi, ovvero gli stranieri, i quali hanno leggi e culti, ma non una *Costituzione*.³

Adottando per lo studio della polis il metodo dell'analisi, utile per affrontare qualsiasi campo d'indagine, Aristotele cerca di individuare gli elementi ultimi in cui essa si può scomporre, al fine di averne un'esatta conoscenza e dunque arrivare a determinarne *il bene in vista del quale è stata istituita*. L'analisi individua le prime due parti elementari che sono:

- la coppia femmina – maschio in vista della generazione
- la coppia signore – schiavo in vista di assicurare la sopravvivenza

“E naturalmente, per assicurare la sopravvivenza, uno è capo e l'altro è comandato. Infatti da un lato chi ha la capacità di prevedere con l'intelligenza è capo e signore; dall'altro invece, chi ha capacità di compiere ogni cosa col solo corpo, è sottomesso e naturalmente schiavo; perciò signore e schiavo hanno un

¹ K. Bales, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale* (1999). Feltrinelli, Milano, 2006, pag. 17.

² Aristotele, *La Politica*. In *Classici del Pensiero*, a cura di L. Sichirullo. Le Monnier, Firenze, 1980, pag.56.

³ Aristotele, *La Politica*. Cit., pag.47.

interesse comune.”¹

E ancora egli scrive: *“la femmina e lo schiavo vanno distinti, è naturale. [...] Presso i barbari, la femmina e lo schiavo hanno la stessa posizione. La causa è che non hanno un vero capo ma la loro comunità risulta di schiava e schiavo; perciò i poeti dicono: “è giusto che gli Elleni governino sui barbari” (Euripide, Ifigenia in Aulide 1400) come se per natura fosse la stessa cosa essere barbaro e essere schiavo.”* E continua, *“Da queste due comunità (quelle del maschio-femmina e del signore-schiavo) ha origine per prima cosa la famiglia. [...] La comunità che si costituisce secondo natura per la vita quotidiana è una casa (oikos). [...] La prima comunità formata da più famiglie per la soddisfazione di bisogni non quotidiani è il villaggio (kome) [...] la comunità formata da più villaggi è una polis compiuta, che ha raggiunto il limite, per così dire dell'autarchia. [...] Nata per vivere bene (per la sopravvivenza) esiste, (cioè cresce e si sviluppa) in vista del vivere bene.”*²

Questo breve pezzo ci permette di trarre alcune interessanti osservazioni: una volta definito che ogni comunità, piccola o grande, tende al perseguimento del suo proprio bene, non c'è una preconcetta omologazione di ruoli per donna, schiavo e barbaro, né c'è una preconcetta questione di valore umano secondo il più o il meno che contraddistingua l'uomo e la donna, il padrone e lo schiavo, il cittadino libero e lo straniero, tutti vengono rispettati nel costituirsi della famiglia e della comunità politica. Del resto, Aristotele nemmeno accetta coloro che nel dibattito sulla schiavitù, confondono l'essere schiavo con l'essere barbaro.

Quest'ultima questione poi, viene ampiamente sviluppata, come dice Martano nel commento alla Politica, quando *“Aristotele critica e demolisce tutti i vecchi criteri convenzionali di legittimazione della schiavitù (diritto di nascita, preda bellica, acquisto) per trovare un unico criterio nelle differenze poste dalla*

¹ Aristotele, La Politica. In *Classici del Pensiero*, a cura di L. Sichirullo. Le Monnier, Firenze, 1980, pag. 48.

² Aristotele, La Politica. Cit., pagg. 48-50.

natura, e la sua giustificazione in un'esigenza economica."¹

Aristotele afferma che coloro i quali rifiutano di riconoscere negli schiavi la ragione e li vogliono sottomettere ai comandi, sbagliano: *"Anzi, quelli più che i fanciulli debbono essere indirizzati alla ragione"*². Questa affermazione che apparentemente disorienta, va collegata alla discussione sul "possesso" e sulla differenza tra strumento d'uso passivo o attivo; a tal proposito, dice Aristotele: *"il possesso è un insieme di strumenti, lo schiavo è una parte animata del possesso e ogni servo è uno strumento che precede altri strumenti"*³ e aggiunge, *"[...] quale sia la natura e la funzione dello schiavo risulta chiaro da queste considerazioni: chi per natura non appartiene a sé ma ad un altro pur essendo un uomo, è per natura schiavo; è un uomo appartenente a un altro chi è una parte del possesso pur essendo uomo, ed è parte del possesso uno strumento attivo e separabile (dal suo possessore)"*⁴.

Aristotele torna così ad insistere sulla divisione del lavoro fra comando ed esecuzione, la quale prevede la distinzione tra strumento animato e strumento inanimato e ritorna al concetto del possesso dello schiavo non come strumento inanimato, ma appunto come strumento animato: *"se infatti, ogni strumento fosse in grado, dietro comando o prevedendolo, di compiere la sua funzione come dicono facciano le statue di Dedalo o i tripodi di Efesto che, secondo quello che ci riferisce il poeta, si recavano da sé all'assemblea degli dei, e se le spole tessessero da sé e i plettri suonassero la cetra non ci sarebbe bisogno per i sovrintendenti di servi né per i signori di schiavi."*⁵

¹ Aristotele – Platone, Politeia. In *Antologia degli scritti politici*, a cura di G. Martano. Edizioni "Il Tripode" S.r.l., Napoli, 1977, pag.110.

² Aristotele – Platone, Politeia. Cit., Libro IV pag. 110.

³ Aristotele, La Politica. In *Classici del Pensiero*, a cura di L. Sichirollo. Le Monnier, Firenze, 1980, pag. 54.

⁴ Aristotele, La Politica. Cit., pag. 55.

⁵ Aristotele, La Politica. Cit., pag. 54.

Il filosofo, nel suo scritto *“Politica”*, effettua anche un’altra importante distinzione: quella tra “schiavo per legge” e “schiavo per natura”: il primo diverrebbe tale in seguito ad un accordo comune, il secondo si troverebbe in questa situazione sin dal principio. Per la sua stessa natura appunto, egli non sarebbe in grado di essere padrone di se stesso e dei suoi atti, né di ragionamento e pensiero. Dunque, i suoi atti, come ogni altra cosa senza “padrone”, diverrebbero così di chi primo se ne appropriasse. Secondo questo concetto aristotelico, colui che si impadronisce dello schiavo “naturale” non lo priva della sua libertà, in quanto egli, già per sua natura, è incapace di compiere liberamente delle scelte.

Nella *Politica*, Aristotele tratta diffusamente della schiavitù dal punto di vista economico. In questo contesto egli ribadisce:

“La polis precede la famiglia e ciascuno di noi nell’ordine della natura. Infatti l’intero è necessariamente anteriore alla parte; una volta distrutto tutto il corpo non esisterà né piede né mano se non per omonimia come se si parlasse di una mano di pietra: una volta distrutta sarà tale”¹ e aggiunge: *“ora è evidente di quali parti è formata la polis ed è quindi necessario parlare dell’economia (organizzazione della casa, oikonomia). Ogni polis è composta di famiglie; le parti dell’economia sono quelle stesse che formano la famiglia e una famiglia completa comprende schiavi e liberi....Ma parliamo in primo luogo del signore e dello schiavo per vedere ciò che concerne i bisogni necessari della vita e verificare se, intorno a ciò, riusciamo a formulare qualche cosa di meglio rispetto al dibattito contemporaneo. Infatti ad alcuni sembra che la signoria (despoteia) sia una scienza determinata e siano la stessa cosa l’economia, la signoria, la politica e l’autorità reale come abbiamo detto all’inizio; ad altri invece sembra che la signoria sia contro natura. Per legge (nomos) uno è libero, l’altro schiavo,*

¹ Aristotele, *La Politica*. In *Classici del Pensiero*, a cura di L. Sichirollo. Le Monnier, Firenze, 1980, pag. 51.

*e non per una differenza naturale, perciò non è qualcosa di giusto ma violento”.*¹

In questo passo interessante, Aristotele si confronta probabilmente con le dottrine stoiche, ormai volte a considerare l'uomo come individuo libero e cittadino del mondo, in un contesto storico di allargamento dei confini, di dissoluzione della realtà delle città-stato che le conquiste macedoni hanno realizzato.

Queste evidenti posizioni in merito al fondamento economico della schiavitù sono coerenti con l'elaborazione di una teorizzazione del migliore regime politico. Una volta analizzate le varie tipologie esistenti, ovvero la monarchia, l'oligarchia, la democrazia, l'aristocrazia e la loro possibile degenerazione, Aristotele propone una costituzione mista fondata sulla buona legge e sulla presenza di un "ceto medio" che sostiene la costituzione. Ma la città di cui parla Aristotele, non è più la città retta dalla democrazia o dall'oligarchia, è una città in cui tutti i regimi vengono giudicati, cercando il meglio, che prevede sempre un'assemblea attiva deliberante e delle leggi rigorosamente efficaci.

Lo studio pratico delle costituzioni delle città greche e la forma di governo aristotelica, ancora pensata sul modello della città-stato, elaborata in un periodo in cui ormai le conquiste di Alessandro Magno, suo discepolo, avevano allargato i confini politici, economici, linguistici e inevitabilmente modificato la prassi della politica, non ebbe esiti sulla società del tempo, ma rimane nella cultura occidentale ed europea romana, cristiana, medievale, come un punto di riferimento alto, come fondamento.

Come dice Sabine: *“Il governo costituzionale, nel senso inteso da Aristotele, consiste di tre elementi fondamentali. Primo, è un governo nell'interesse pubblico o generale ben diverso da un governo di parte o da un governo tirannico volti all'interesse di una singola classe o di un individuo. Secondo, è un governo legittimo in quanto è governato da leggi generali e non da*

¹ Aristotele, La Politica. In *Classici del Pensiero*, a cura di L. Sichirullo. Le Monnier, Firenze, 1980, pagg. 52-53.

decreti arbitrari, ed anche nel senso più vago, che tiene in considerazione i costumi e le convenzioni vigenti della costituzione. Terzo, governo costituzionale significa il governo di sudditi che vi consentono, distinto da un dispotismo sopportato soltanto per forza.”¹

1.2 L’Età Moderna

1.2.1 Thomas Hobbes e John Locke: giusnaturalismo, contrattualismo e le conseguenze per una teoria della libertà e della sottomissione

L’importanza storica del giusnaturalismo, che nasce nel secolo XVII con Ugo Grozio, continua nel XVIII fino a Rousseau e conosce un suo tardo sviluppo in Kant, consiste in una laicizzazione dell’idea di stato e nel considerare il fondamento umano del potere dei governanti.

La dottrina giusnaturalistica vincola l’attività del legislatore ad alcuni principi universali che si rifanno all’idea di uno “stato di natura” come condizione originaria dell’uomo; tale stato è anteriore a qualsiasi convivenza organizzata e regolata da leggi positive. Tali leggi devono piuttosto essere giudicate sulla base dei principi dello stato di natura.

Nello stato di natura perciò, così come viene delineato nella cultura giuridica e politica dell’età moderna, si descrive una forma di vita prepolitica in cui ciascun individuo è assolutamente libero e indipendente, capace di diritti soggettivi che gli sono ascritti dalla natura in quanto essere umano dotato di ragione.

Il moderno contrattualismo sviluppatosi sempre tra i secoli XVII e XVIII, invece, è una dottrina filosofico-giuridica secondo la quale l’istituzione della società e dello stato poggia su un contratto stipulato tra gli individui che ne fanno parte e implica la libertà e l’indipendenza originaria degli stessi e l’uguaglianza

¹ G. H. Sabine, *Storia delle dottrine politiche*, Edizioni Di Comunità, Milano, 1962, pag. 76.

tra i contraenti.

In seno a queste dottrine, si manifesteranno, fra i vari autori, contrasti interpretativi: in Hobbes si concreta un regime di tipo autoritario-statalistico, in Locke un regime di tipo liberal-individualistico.

Thomas Hobbes

In “Elementi di legge naturale e politica” il filosofo scrive: *“L’intera natura dell’uomo, consistente nei poteri naturali del suo corpo e della sua mente che possono essere compresi in questi quattro: forza del corpo esperienza ragione e passione. [...] Sarà opportuno considerare quanto piccola differenza vi sia nella forza e nel sapere tra uomini nel pieno della maturità, e con quanta facilità colui che è il più debole in forza o in ingegno possa distruggere completamente il potere del più forte; poiché non occorre che una piccola forza per sopprimere una vita umana, possiamo concludere che gli uomini, considerati nella loro mera natura, debbono ammettere tra loro l’eguaglianza”*¹ e aggiunge: *“Ogni uomo per natura ha diritto a tutte le cose [...] e per questo motivo è giusto che si dica: Natura dedit omnia omnibus, la Natura ha dato tutte le cose a tutti gli uomini; tanto più che jus e utile, diritto e profitto, sono la medesima cosa”*.²

Si deduce quindi che in questa libertà naturale, la situazione fra gli uomini è lo stato di guerra (*bellum omnium contra omnes*).

Possiamo trovare una qualche somiglianza tra il metodo rigorosamente geometrico seguito da Hobbes nel delineare un’astratta natura umana e l’attenzione di Aristotele ad una descrizione invece materiale della natura umana, ma diverge il concetto di partenza: l’individuo contro la polis. Si tratta di un individuo che per diritto di natura è libero prima di entrare in un rapporto di sottomissione e di obbligazione al fine di garantirsi il diritto alla vita.

¹ T. Hobbes, Il pensiero etico-politico. In *Pensatori antichi e moderni*, a cura di Arrigo Pacchi. La Nuova Italia, 1973, pag. 38.

² T. Hobbes, Il pensiero etico-politico. Cit., pag. 41.

Quello che differenzia, infatti, il periodo in cui sviluppa il pensiero aristotelico e quello in cui si sviluppa invece il pensiero hobbesiano, è che nel primo l'individuo è importante in quanto parte di una comunità, nel secondo l'individuo ha importanza in sé stesso, in quanto tale, egli diventa il centro da cui parte ogni tipo di ragionamento.

Nel De Cive Hobbes individua degli elementi che consentono agli uomini di garantire la propria sopravvivenza. In primis, *“l'osservanza delle leggi naturali è necessaria a conservare la pace, e la sicurezza è necessaria all'osservanza delle leggi naturali”*¹ e si ottiene mediante l'accordo di molti i quali devono anche essere trattenuti da qualche timore nel momento in cui il loro privato interesse discorda da quello comune. Se fra gli animali l'accordo è durevole, *“invece nella massa degli uomini ne esistono moltissimi che, stimando di saperne più degli altri, tentano di introdurre innovazioni; e ogni innovatore tira fuori la sua idea personale sul modo di rinnovare; e questo porta alle divisioni e alla guerra civile”*.²

Pertanto è necessario tra gli esseri umani un accordo che si consegue mediante patti, che sono artificiali.

Si tratta quindi di contrarre un'associazione con un qualche potere comune che sappia reggere col timore delle pene e dunque, *“poiché la convergenza di molte volontà verso un solo scopo non basta per conservare e istituire una stabile difesa, si richiede che la volontà di tutti sia, nella scelta di quel che è necessario per il mantenimento della pace e per la difesa, una solo [...] Chiamo assemblea la riunione di più uomini che deliberano quel che si deve o non si deve fare per il bene comune. Questa forma di sottomissione di tutti alla volontà di un solo individuo o di una sola assemblea, ha luogo allorquando ciascuno si obbliga mediante un patto verso tutti gli altri, a non fare resistenza alla volontà di*

¹ T. Hobbes, Il pensiero etico-politico. In *Pensatori antichi e moderni*, a cura di Arrigo Pacchi. La Nuova Italia, 1973, pag. 80.

² T. Hobbes, Il pensiero etico-politico. Cit., pag. 83.

quell'individuo o di quell'assemblea cui si sarà sottomesso."¹

Questa sottomissione di cui parla Hobbes si chiama unione e una tale unione si chiama Stato, si tratta dunque dell'unità del rappresentante che parla a nome del rappresentato, è infatti in questo momento che il popolo (rappresentato) prende forma e significato. Da qui appunto quasi tutti i diritti possono essere ceduti ad un potere sovrano che non entra nel patto e che quindi è di natura dispotica. Ci sono però alcuni diritti che non possono essere ceduti, se volti a salvaguardare la propria vita; si costituisce allora un ordine di potere nuovo ed immenso, rappresentato come il Leviatano, raffigurazione di un mostro biblico che potrebbe annichilire e rendere *schiavi-funzionali* gli uomini valutati liberi.

Dagli Elementi di legge naturale e politica: *"E' quindi un precetto della legge di natura che ogni uomo si spogli del diritto che egli ha per natura a tutte le cose. Infatti, quando diversi uomini hanno diritto non solo a tutte le altre cose, ma alle persone l'uno dell'altro, se essi ne fanno uso, ne scaturiscono invasione da una parte, e resistenza dall'altra, cioè la guerra; in contrasto quindi con la legge di natura, il cui fine ultimo consiste nel procurare la pace."*²

Si intravede qui un possibile conflitto di dominio tra persone, ma visto probabilmente come conflitti che portano alla rivoluzione o alla guerra tra popolazioni. Sullo sfondo dell'epoca che ha prodotto il pensiero di Hobbes si leggono grandi rivolgimenti in atto nell'Inghilterra del 1600 e le notizie che provengono dal Nuovo Mondo.

Dice Giuliano Gliozzi nel libro "La scoperta dei selvaggi": *"pur parlando di stato di natura e di uomo naturale, i giusnaturalisti del Seicento non intendevano dare a queste espressioni alcun significato storico concreto che ne offuscasse il valore di modelli e alternative puramente razionali. E tuttavia, nella costruzione dei loro modelli questi scrittori si avvalsero più di una volta di tratti scelti dalle*

¹ T. Hobbes, Il pensiero etico-politico. In *Pensatori antichi e moderni*, a cura di Arrigo Pacchi. La Nuova Italia, 1973, pag. 84.

² T. Hobbes, Il pensiero etico-politico. Cit., pagg. 45-46.

relazioni di viaggio americane, come esempi e controprove empiriche provenienti da società implicitamente considerate, in qualche misura, più vicine alla natura. Così Grozio trova una conferma della sua teoria sul comunismo originario, nel modo di vita di alcune tribù americane. Hobbes scorge negli abitanti del Nuovo Mondo un chiaro esempio del "bellum omnium contra omnes" che a suo avviso caratterizza lo stato di natura."¹

Quindi riassumendo, in Hobbes, se io voglio pensare la sovranità del popolo, devo pensare al popolo come unità; uno solo quindi può parlare a nome del popolo, se ci fossero due autorità che parlassero a nome del popolo si sfocerebbe nella 'guerra civile', l'unica autorità legittimata è quella dello Stato. In Hobbes il popolo è un soggetto invisibile che diventa visibile solo attraverso gli atti di chi lo rappresenta; se quindi gli uomini sono dentro lo stato, le leggi vanno bene in quanto essi stessi hanno legittimato il rappresentante ad agire al loro posto, egli dunque risulta essere l'espressione della loro stessa volontà. Non vi sono dunque nel modello hobbesiano autorità precostituite, in quest'ultimo visto come dispotico, gli uomini restano tutti uguali e liberi. Al singolo individuo, avendo già legittimato il rappresentante, non è concesso uscire dallo stato e dal patto; la revoca del patto potrebbe essere possibile solo se tutto il popolo lo volesse.

In un contesto tale, qual è allora la libertà dei sudditi? Essi sono liberi di fare ciò che il sovrano non ha detto di fare; lo stato prende dunque in mano tutte le responsabilità, deresponsabilizzando attraverso le leggi, gli individui.

John Locke

Nel capitolo IV del Saggio sul governo civile, Locke dedica un paragrafo alla *schiavitù*: esso inizia con la parola *libertà* e continua con il definirla: "*la libertà naturale degli uomini consiste nell'essere libero da ogni superiore*

¹ G. Gliozzi, *La scoperta dei selvaggi. Antropologia e colonialismo da Colombo a Diderot*. Principato Editore, Milano, 1971, pag.12

autorità terrena, nel non soggiacere alla volontà o alla autorità legislativa di alcuno, bensì nell'eleggere a propria norma soltanto la legge di natura”¹

E' quindi la definizione di libertà che per il filosofo consente, per opposizione, di definire la schiavitù. In che cosa consiste allora questa libertà?

“La libertà degli uomini soggetti ad un governo civile consiste nell'aver una norma costante di vita, comune a ciascun membro della società, promulgata dal potere legislativo in essa costituito; libertà, cioè, di non soggiacere alla capricciosa incerta ignota ed arbitraria volontà di un altro, ma di seguire la propria volontà in tutte quelle cose non vietate dalla legge; allo stesso modo che la libertà di natura consiste nell'ubbidire unicamente alla legge di natura.”²

Secondo Locke, la legge di natura esiste (è evidente, ciò non ha bisogno di giustificazione), è conoscibile attraverso il lume naturale (la ragione) ed è lo stesso Dio che ha voluto che le leggi naturali fossero razionali. Sono poste così le premesse per una concezione politica ed etica di tipo liberale in cui la schiavitù non può presentarsi che come “eccezione” che non nega la sostanziale libertà degli esseri umani.

Egli, infatti, scrive: *“nessuno può conferire ad altri un potere maggiore di quanto egli stesso non abbia, e chi non ha il diritto di togliere la vita, non può nemmeno conferire ad altri un potere su di essa. Certamente, se uno abbia per sua colpa perduto il diritto alla vita in conseguenza di un delitto punibile con la morte, l'offeso può, una volta che abbia l'offensore in suo potere, rimandare la punizione capitale e servirsi di lui facendolo suo schiavo, senza con ciò fargli torto.”³*

Da Locke viene anche confutata la tesi hobbesiana del costituirsi del potere politico fondato sul “patto” di sottomissione: *“per intendere esattamente che cosa*

¹ J. Locke, Tolleranza e libertà. In *I Classici del Tripode*. Edizioni “Il Tripode”, Napoli, 1989, pag. 109.

² J. Locke, Tolleranza e libertà. Cit., pag. 110.

³ J. Locke, Tolleranza e libertà. Cit., pag. 110.

sia il potere politico e dedurlo dalla sua vera origine, è necessario considerare quale sia la condizione degli uomini allo stato di natura; è, questa, una condizione in cui ciascuno, senza chiedere il permesso ad altri o dipendere dalla volontà altrui, può regolare le proprie azioni in perfetta libertà e disporre dei propri averi e della propria persona a suo piacimento, purché resti nei limiti prescritti dalla legge di natura. Condizione altresì di uguaglianza, in cui ogni potere e ogni giurisdizione sono reciproci; né alcuno può pretendere per sé più di quanto non sia concesso ad altri, non essendovi altro di più evidente che creature della stessa specie e della stessa condizione, nate a godere senza distinzione degli stessi doni della natura ed a far uso delle stesse facoltà, debbono anche essere uguali fra loro senza subordinazione o soggezione alcuna.”¹

Una tale concezione della società, comporta l'accettazione delle trasformazioni in atto nella stessa: ovvero l'emergere di una classe borghese di produttori e di mercanti, liberi da vincoli feudali, in competizione fra loro e aperti all'avventura coloniale. Le popolazioni dell'Africa e delle Americhe, di cui pur si riconosce il diritto ad essere annoverate entro un ampio concetto di umanità, ma vengono comunque ritenute inferiori sia per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, che per quanto riguarda le loro istituzioni politiche.

Sappiamo, infatti, quanto la schiavitù, fin dai tempi di Aristotele, fosse considerata anche in base all'organizzazione del lavoro:

Secondo Gliozzi, *“Locke ravvisa nel comunismo in cui vivono le popolazioni delle Indie occidentali che non lavorano la terra, una conferma della derivazione del diritto di proprietà dal lavoro mentre le notizie riportate dai viaggiatori sulla natura elettiva e le funzioni limitate al comando in guerra dei capi tribù americani, gli paiono rafforzare l'ipotesi sull'origine consensuale del potere politico”*.

¹ J. Locke, Tolleranza e libertà. In *I Classici del Tripode*. Edizioni “Il Tripode”, Napoli, 1989, pag. 102.

Ma allora, come si configura in Locke la schiavitù?

“Questa è la caratteristica condizione di schiavitù: un perpetuo stato di guerra tra un conquistatore legittimo ed un prigioniero. Ma qualora intervenga tra le parti un accordo o si stipuli un patto inteso a limitare il potere da una parte e l’obbedienza dall’altra, lo stato di guerra e di schiavitù cessa per tutto il tempo che dura quel contratto; e ciò perché, come si è detto, non è concesso all’uomo di trasferire ad un altro mediante un accordo, ciò che egli stesso non possiede, e cioè un potere arbitrario sulla propria vita.”¹

Esponente wig del nuovo regime liberale instauratosi dopo la Glorious Revolution del 1689, Locke ebbe l’incarico di consigliere per il commercio delle colonie; egli tenne un atteggiamento di tolleranza nei confronti della schiavitù in America e al contempo però, trasse anche ingenti profitti dalle azioni della Royal African Company impegnata nella tratta degli schiavi.²

Tutto ciò che viene scritto e pubblicato nell’età moderna è attraversato dalle conseguenze della ‘scoperta’ del Nuovo Mondo, e dalle conquiste coloniali che, da una parte allargano il concetto di umanità e dall’altra invece “giustificano” l’occupazione economica delle colonie.

1.2.2 Rousseau e Kant: la libertà dell’individuo in quanto uomo universale

Jean Jacques Rousseau

Nel Discorso sull’economia politica, Rousseau stabilisce una contrapposizione di fondo che oppone la felicità dell’uomo nell’originario stato di isolamento, alla sua necessaria infelicità quando è costretto a vivere in società con gli altri.

¹ J. Locke, Tolleranza e libertà. In *I Classici del Tripode*. Edizioni “Il Tripode”, Napoli, 1989, pag. 110.

² <http://www.historyweekly.com/republican-or-racist-john-lockes-stance-on-slavery/>

“L’esempio dei selvaggi americani sta a dimostrare che è possibile una forma di vita sociale caratterizzata dalla benevolenza reciproca, ancora immune dalle deleterie conseguenze dell’interesse privato. Ma il prezzo di questa concordia sembra essere l’arresto dello sviluppo delle potenziali facoltà umane giacché nel progresso delle cognizioni e delle tecniche Rousseau individua la causa prima dell’introduzione dell’ineguaglianza tra gli uomini e l’origine della proprietà privata stessa”¹

Anche ispirandosi ai resoconti di viaggio dei suoi contemporanei oltre che alle sue stesse esperienze, Rousseau elabora una concezione della differenza di natura qualitativa piuttosto che quantitativa fra le società primitive e la società europea. Nel suo resoconto storico e antropologico, egli afferma che, dopo i primi progressi dell’umanità, dallo stato animale iniziale (come con l’invenzione degli strumenti della caccia e lo sviluppo delle prime idee di relazione), ne vennero altri di più rapidi: la riunione in famiglie e in gruppi sociali allargati che iniziarono a condividere l’uso della parola e a costituire il linguaggio. A questo grado di civiltà si trovavano i popoli selvaggi da poco “scoperti” dagli europei. Rousseau nota però come essi non avessero ancora elaborato un concetto di divisione del lavoro e di proprietà simile a quello che determina i rapporti sociali in Europa.

Dal Discorso sull’economia politica citiamo Gliozzi il quale afferma: *“Questo è precisamente il grado a cui era giunta la maggior parte dei popoli selvaggi a noi noti; e per non aver sufficientemente distinto le idee, e sottolineato quanto quei popoli erano già lontani dal primo stato di natura, molti hanno concluso precipitosamente che l’uomo è naturalmente crudele e che ha bisogno di una disciplina per addolcirsi. Al contrario, niente è paragonabile alla sua mitezza nello stato primitivo quando, posto dalla natura a uguale distanza dalla stupidità dei bruti e dai lumi funesti dell’uomo civile, limitandosi sia per istinto che per ragione a difendersi dal male che lo minaccia, è trattenuto dalla pietà naturale*

¹ G. Gliozzi, *La scoperta dei selvaggi. Antropologia e colonialismo da Colombo a Diderot*. Principato Editore, Milano, 1971, pag. 171.

dal fare egli stesso del male a qualcuno senza esservi indotto da nulla, anche dopo averne ricevuto. Giacché, secondo l'assioma del saggio Locke, non potrebbe esservi offesa dove non c'è proprietà".¹

E' questo lo stadio primitivo a cui Rousseau si riferisce come portatore di positività in contrapposizione allo stato di civilizzazione a lui contemporaneo; ed è proprio a partire da questo contesto che egli denuncia e svela la natura della schiavitù:

Dal Contratto Sociale si legge: "Come un pastore è di natura superiore al suo gregge, anche i pastori di uomini, che sono i loro capi, sono di natura superiore a quella dei loro popoli. Così ragionava, secondo Filone, l'imperatore Caligola, concludendo abbastanza esattamente da questa analogia che o i re erano déi o i popoli erano bestie. Il ragionamento di Caligola è lo stesso di quello di Hobbes e di Grozio. Prima di tutti loro anche Aristotele aveva detto che gli uomini non sono naturalmente uguali, ma che gli uni nascono per la schiavitù, gli altri per il potere. Aristotele aveva ragione ma scambiava l'effetto con la causa. Ogni uomo nato in schiavitù nasce per la schiavitù; niente di più certo. Gli schiavi perdono tutto nelle loro catene, perfino il desiderio di liberarsene; amano la loro schiavitù come i compagni di Ulisse amavano il loro abbruttimento. Quindi se ci sono schiavi per natura è perché prima ci sono stati schiavi contro natura. La forza ha fatto i primi schiavi, la loro viltà li ha perpetuati".²

Sempre nel libro I del Contratto Sociale il cap. IV è dedicato alla schiavitù: qui, in realtà, superando le posizioni dei giusnaturalisti e contrattualisti come Grozio e Hobbes, Rousseau riflette sul fondamento della società e nega che questa derivi da un patto di sottomissione volontariamente concluso dal popolo verso un sovrano. Egli riflette anche sulla guerra fra individui nello stato di natura e sul

¹ J. J. Rousseau, Discorso sull'economia politica. In *Piccola biblioteca filosofica Laterza*. Editori Laterza, Bari, 1968, pagg. 180-181.

² J. J. Rousseau, Il contratto sociale. In *Biblioteca Filosofica Laterza*, a cura di Tito Magri. Editori Laterza, Bari, 1992, pagg. 63-64.

conseguente diritto del vincitore: *“dire che un uomo si dà gratuitamente è dire una cosa assurda e inconcepibile [...] rinunciare alla libertà vuol dire rinunciare alla propria qualità di uomo, ai diritti dell’umanità, persino ai propri doveri [...] una tale rinuncia è incompatibile con la natura dell’uomo: togliere ogni libertà alla sua volontà significa togliere ogni moralità alle sue azioni.”*¹

In questo passo Rousseau anticipa temi che saranno trattati anche da Kant e concetti nuovi rispetto alla tradizione moderna: *volontà, moralità, libertà* oltre a natura e ragione: risulta allora poco chiaro perché al contempo egli parli di viltà per chi subisce la schiavitù; in questo senso sembra che la sua posizione quindi si ponga a metà strada tra la critica e l’esaltazione della cultura europea.

Immanuel Kant

Il percorso che abbiamo iniziato si conclude con la filosofia politica di Immanuel Kant.

In uno dei suoi scritti inediti il filosofo dichiara apertamente di essere debitore a Rousseau: *“io sono per natura un ricercatore, un esploratore. Ho sete di sapere e provo l’arida inquietezza di spingermi sempre più oltre. Ci fu un tempo in cui credetti che tutto questo (cioè il lavoro dell’intellettuale) potesse formare il vanto dell’umanità e disprezzavo il volgo che non sa nulla. Il Rousseau mi ha messo sulla buona via. Questo abbagliante privilegio ora scompare, imparo ad onorare gli uomini e mi crederei molto al di sotto di un operaio volgare se non credessi che questa considerazione può dare modo a tutti di stabilire i diritti dell’umanità”.*²

Nel 1784 Kant pubblica lo scritto “Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico” in cui sviluppa attraverso nove tesi, proposte e discusse, un cammino di progresso dell’umanità che si fonda sulla *libertà del volere* e

¹ J. J. Rousseau, Il contratto sociale. In *Biblioteca Filosofica Laterza*, a cura di Tito Magri. Editori Laterza, Bari, 1992, pagg. 66-67.

² I. Kant, *Scritti di filosofia politica*. La Nuova Italia, Firenze, 1969, pag. XXII.

sull'evidenza che del fatto che le azioni umane sono determinate da leggi umane universali. *“La storia, che si propone di narrare queste manifestazioni, per quanto profondamente occulte possano esser le loro cause, fa tuttavia sperare di essere in grado di scoprire nel gioco della libertà umana, considerato in grandi proporzioni, un ordine per cui ciò che nei singoli individui si rivela confuso e irregolare, nella totalità della specie possa riconoscersi come sviluppo continuo e costante, anche se lento, delle sue tendenze originarie”*.¹

E ancora nella Tesi V egli dice: *“Il più grande problema alla cui soluzione la natura costringe la specie umana è di pervenire ad attuare una società civile che faccia valere universalmente il diritto”*.² E infine nella Tesi VII egli scrive: *“Il problema di instaurare una costituzione civile perfetta dipende dal problema di creare un rapporto esterno tra gli Stati regolato da leggi, e non si può risolvere il primo senza risolvere il secondo [...] La natura pertanto si è valsa della discordia degli uomini e perfino di quelle delle grandi società come di un mezzo per trarre dal loro inevitabile antagonismo una condizione di pace e di sicurezza [...] la natura spinge a fare quello che la ragione stessa avrebbe potuto suggerire, cioè di uscire dallo stato eslege di barbarie e di entrare in una federazione di popoli, nella quale ogni Stato, anche il più piccolo, possa sperare la propria sicurezza e la tutela dei propri diritti non dalla propria forza o dalle proprie valutazioni giuridiche, ma solo da questa grande federazione di popoli (foedus amphictyonum) da una forza collettiva e dalla deliberazione secondo leggi della volontà comune”* Ed inoltre, in una nota, egli fa un'interessante osservazione: *“[...] il compito dell'uomo è dunque molto complesso: Come ciò avvenga per gli abitanti di altri pianeti in rapporto alla loro natura, noi non lo sappiamo. Ma, se portiamo felicemente a termine questa missione, imposta dalla natura, possiamo vantarci di occupare un posto non trascurabile nell'universo tra*

¹ I. Kant, *Scritti di filosofia politica*. La Nuova Italia, Firenze, 1969, pagg. 1-2.

² I. Kant, *Scritti di filosofia politica*. Cit., pag. 9.

*i nostri vicini. Forse tra questi ogni individuo può attuare pienamente la sua destinazione nella propria vita. Ma per noi le cose vanno altrimenti: solo la specie può sperare questo”.*¹

Ne deriva quindi che la classe degli intellettuali è chiamata a proporre, mediante l’uso pubblico della ragione, i progetti di avanzamento dell’umanità verso uno stato di pace possibile non per i singoli individui o per i singoli Stati, ma addirittura per la specie umana: Kant abbraccia così in un unico progetto tutte le parti dell’umanità. L’ottimismo storico di Kant, già espresso in questi enunciati e riflessioni, ha avuto ragione dal punto di vista teorico e culturale: oggi, infatti, noi vediamo realizzate istituzioni universali che stabiliscono regole al fine di dirimere controversie e proporre soluzioni a livello globale, anche se la complessità del presente non ci consente di elaborare un piano concreto per realizzare queste ultime.

I presupposti e i fondamenti alla costituzione di un diritto universale che accomuni tutti i popoli li troviamo nella discussione sulla libertà di pensiero in “Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?” (1784) e nel progetto filosofico “Per la pace perpetua” (1795).

La celebre forma kantiana “*sapere aude!*”, ovvero, abbi il coraggio di servirti del tuo proprio intelletto senza la guida di un altro, e l’uso ‘pubblico’ della propria ragione, sono gli atti volontari fondamentali che fanno uscire l’uomo da uno stato di minorità o sottomissione che può essere divenuta, nel tempo, una seconda natura. Citando Kant: “*Intendo per uso pubblico della propria ragione l’uso che uno ne fa come studioso davanti all’intero pubblico dei lettori. Chiamo invece uso privato della ragione quello che alcuno può farne in un certo impiego o funzione civile a lui affidata*”.²

E’ a tutti gli uomini e quindi anche ai sottomessi che Kant rivolge questo

¹ I. Kant, *Scritti di filosofia politica*. La Nuova Italia, Firenze, 1969, pagg. 12-13.

² I. Kant, *Scritti di filosofia politica*. Cit., pag. 28.

appello? Forse no, ma l'emancipazione degli intellettuali può favorire una trasformazione della società tutta. *“Un uomo può certamente per la propria persona e anche per un certo tempo differire di illuminarsi su ciò che a lui incombe di sapere: ma rinunciarvi per sé, e più ancora per la posterità è violare e calpestare i sacri diritti dell'umanità”*.¹

La preoccupazione di Kant quindi nel presentare il suo progetto filosofico “Per la pace perpetua”, è di avere almeno la benevolenza di quei politici-pratici che non riconoscono il ruolo dei filosofi che prospettano idee pacifiste. *“Lo stato di pace tra uomini conviventi non è affatto uno stato di natura. Questo è piuttosto uno stato di guerra [...] dunque lo stato di pace deve essere istituito...”*.²

Secondo Kant, è la costituzione repubblicana a garantire la prospettiva nel fine desiderato: *“Ora, la costituzione repubblicana, oltre alla purezza della sua origine, all'essere cioè scaturita dalla pura fonte dell'idea del diritto, presenta anche la prospettiva del fine desiderato, cioè della pace perpetua, e per il seguente motivo: se (come in questa costituzione non può non accadere) è richiesto l'assenso dei cittadini per decidere se la guerra debba o non debba essere fatta, nulla di più naturale pensare che, dovendo far ricadere sopra di sé tutte le calamità della guerra [...] essi rifletteranno a lungo prima di iniziare un così cattivo gioco.”*³ E ancora egli aggiunge, *“A questo proposito altre considerazioni rinforzano la sua prospettiva filosofica, se per diritto internazionale si intende il diritto alla guerra (poiché dovrebbe essere il diritto a determinare ciò che è giusto non secondo leggi esterne universalmente valide, che limitano la libertà di ciascuno, ma secondo massime unilaterali, per mezzo della forza), esso non significa propriamente nulla. Si dovrebbe infatti intendere nel senso che uomini che pensano in tal modo hanno la sorte che si meritano, se si distruggono a vicenda e cercano così la pace eterna nella vasta fossa che copre*

¹ I. Kant, *Scritti di filosofia politica*. La Nuova Italia, Firenze, 1969, pagg. 32-33.

² I. Kant, *Scritti di filosofia politica*. Cit., pag. 95.

³ I. Kant, *Scritti di filosofia politica*. Cit., pag. 99.

coi loro autori tutti gli orrori della violenza [...] Per gli Stati che stanno tra loro in rapporto reciproco non vi è altro modo di uscire dallo stato naturale senza leggi, che è stato di guerra ... e formare uno stato di popoli (civica gentium) che si estenda sempre più, fino ad abbracciare da ultimo tutti i popoli della terra."¹

Infine, c'è un articolo definitivo a garanzia di una pace perpetua, il terzo:

*"Il diritto cosmopolitico dev'essere limitato alle condizioni di una universale ospitalità. Qui, dice Kant, non si tratta di filantropia ma di diritto e quindi ospitalità significa il diritto di uno straniero che arriva sul territorio di un altro Stato di non esser da questo trattato ostilmente. Può essere allontanato, se ciò può farsi senza suo danno, ma, fino a che dal canto suo si comporta pacificamente, non si deve agire ostilmente contro di lui. Non si tratta di un diritto di ospitalità cui si può fare appello (a ciò si richiederebbe un benevolo accordo particolare, col quale si accoglie per un certo tempo un estraneo in casa come coabitante), ma di un diritto di visita, spettante a tutti gli uomini, cioè di entrare a far parte della società in virtù del diritto comune al possesso della superficie della terra, sulla quale, essendo sferica, gli uomini non possono disperdersi isolandosi all'infinito, ma devono da ultimo rassegnarsi a incontrarsi e a coesistere [...] se si paragona la condotta inospitale degli Stati civili, soprattutto degli Stati commerciali del nostro continente, si rimane inorriditi a vedere l'ingiustizia che essi commettono nel visitare terre e popoli stranieri (il che per essi significa conquistarli). L'America, i paesi abitati dai negri, le Isole delle spezie, il Capo di Buona Speranza ecc., all'atto della loro scoperta erano per essi terre di nessuno, non facendo essi calcolo degli indigeni."*²

Secondo il filosofo, infatti, se viene uno straniero nel nostro stato, egli va ospitato in quanto membro della repubblica noumenica, questo non significa dargli la cittadinanza politica, ma al contempo ogni esclusione equivale

¹ I. Kant, *Scritti di filosofia politica*. La Nuova Italia, Firenze, 1969, pag. 110.

² I. Kant, *Scritti di filosofia politica*. Cit., pagg. 112-113.

all'esclusione di un parere esterno che è una *conditio sine qua non* per avere una verità. Chiunque faccia uso della ragione dunque, non può non essere ospitato. Per Kant la verità trascende il singolo ed è una cosa a cui tutti dobbiamo mirare per agire in modo politicamente corretto.

Lo straniero per Kant possiede la *libertà di penna*, ovvero egli ha facoltà di critica riguardo ciò che può creare danno al corpo comune. Secondo Kant ogni individuo deve comportarsi quindi come cittadino del mondo; il possesso della Terra all'inizio è comune e dunque ognuno ha diritto di stare dove sta, così il filosofo professa il suo radicale anti-colonialismo. La conquista non è dunque giustificata secondo Kant e nemmeno è giustificabile il dispotismo credendo che le razze minori non siano in grado di governarsi da sole: non esistono razze minori. È a questo punto che possiamo affidare al filosofo la critica della cosiddetta "*schiavitù per razza*" presente, largamente praticata dagli Stati del continente europeo e conclusasi formalmente alla fine del 1800.

È con Kant che si conclude questo lungo *excursus* attraverso le definizioni che la *schiavitù* ha assunto nel corso della storia.

Come si può facilmente notare, si parte da una concezione di *schiaivo* funzionale alla comunità in Aristotele, si passa così ad uno 'schiaivo' come si potrebbe intendere il suddito al potere dispotico in Hobbes, volgendo lentamente ad una visione di tipo individualistico della società nella quale non è più la comunità al centro di tutto, ma bensì il singolo individuo. Attraversando questa concezione si giunge ad uno schiavismo lecito, oltre che per ottenere produttività, realizzato anche per motivi di teorizzazione di un' inferiorità razziale.

Ciò che accomuna le diverse definizioni di schiavo che si possono trovare in tutta l'età antica, è senz'altro la sua importanza funzionale e il suo valore; caratteristiche che ci permettono oggi di distinguere le "vecchie" forme di schiavitù dalle "nuove", nelle quali lo schiavo figura invece come un 'oggetto' di cui servirsi solo fino a che se ne ha bisogno.

CAPITOLO 2

“SCHIAVITÀ” NEL PRESENTE

Dalla “schiaività degli antichi” possiamo così passare a parlare in questo secondo capitolo della “schiaività” nel presente, cercando di delineare le sue differenze con quella passata e le forme nelle quali si esplicita nel mondo contemporaneo.

Nel presentare il numero monografico di “Ragion Pratica”, dedicato alla Schiaività, gli autori Barberis e Margiotta fanno emergere una cosiddetta “*fenomenologia dello sfruttamento*”, sfruttamento dal quale nessuna area geografica può dirsi immune e che si può accuratamente descrivere.

Quando si parla di questa “fenomenologia”, si fa riferimento in particolare a quelle che possiamo definire appunto “*schiaività*” nel presente.

Nel mondo contemporaneo, difficilmente troveremo la schiaività definita come l'appartenenza giuridica di un essere umano ad un altro essere umano, questa risulta essere a livello internazionale annoverata tra i ‘crimini contro l'umanità’; piuttosto ci troveremo davanti a situazioni di totale controllo sulla vita di esseri umani, che risultano essere vittime di un sistema che troppo spesso non li tutela. In generale le persone più colpite da simili trattamenti sono soprattutto: donne, bambini e migranti.¹

Nei giorni in cui viviamo, diffusa è la convinzione che l'abolizione legale della schiaività sia corrisposta e corrisponda ad un'abolizione sul piano pratico e concreto della vita delle persone, in tutte le parti del mondo; quest'idea deve essere abbandonata per fare spazio alla consapevolezza che l'oppressione non è cessata, anzi evolve seguendo dimensioni e caratteristiche differenti, in particolar modo il corso della globalizzazione.

“As a legally-permitted labour system, traditional slavery has been

¹ M. Barberis, C. Margiotta, “Presentazione”. *Ragion Pratica*, 2010, 35, pag. 330.

abolished everywhere, but it has not been completely stamped out. There are still reports of slave markets. Even when abolished, slavery leaves traces. It can persist as a state of mind among its victims and their descendants and among the inheritors of those who practised it – long after it has formally disappeared.”¹

La schiavitù moderna va ben oltre la definizione classica di schiavitù; essa, infatti, arriva a comprendere una moltitudine di abusi nei confronti dell'essere umano in quanto tale e in quanto soggetto destinatario di diritti umani, come per esempio: tratta di persone, prostituzione e pornografia minorile, sfruttamento sessuale di donne e minori, sfruttamento del lavoro domestico e molti altri.

2.1 Differenze tra vecchie e nuove schiavitù

Secondo quanto riportato dallo scrittore Kevin Bales, si possono individuare dei criteri netti di distinzione tra vecchie e nuove schiavitù riassumibili nel seguente schema² che considera in particolare la schiavitù che si stabilisce nel rapporto lavorativo:

VECCHIA SCHIAVITU':

proprietà legale accertata
alto costo d'acquisto
bassi profitti
scarsità di potenziali schiavi
rapporto di lungo periodo
schiavi mantenuti a vita
importanza differenze etniche

NUOVA SCHIAVITU':

proprietà legale evitata
bassissimo costo d'acquisto
elevatissimi profitti
surplus di potenziali schiavi
rapporto di breve periodo
schiavi usa e getta
irrilevanza delle differenze etniche

Tutti i tipi di nuove schiavitù si basano sulla *violenza*, la quale risulta essere lo strumento mediante il quale il padrone ottiene l'*obbedienza* del proprio

¹ OHCHR, Giugno 1991, “*Fact sheet No. 14. Contemporary forms of Slavery*, Ginevra

² K. Bales, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale* (1999). Feltrinelli, Milano, 2006, pag. 20.

“schiavo”; quest’ultimo perde infatti il controllo sulla propria vita e il suo “debito” nei confronti del padrone diventa inesauribile.

Prendendo sempre in considerazione la ricerca svolta dall’autore sopraccitato, possiamo individuare delle differenze sostanziali tra quella che viene definita “schiavitù degli antichi” e la “schiavitù” nel presente.

Innanzitutto, nel mondo della schiavitù contemporanea, nessuno cerca di affermare il diritto di proprietà sul lavoratore vincolato dal debito. Lo schiavo viene tenuto con la minaccia della violenza e spesso materialmente ridotto in catene, ma nessuno sostiene che sia “di sua proprietà”. Allo stesso tempo, esso è considerato responsabile del proprio mantenimento, riducendo in tal modo i costi a carico del padrone. [...] Come sostiene Bales, infatti, i padroni non devono preoccuparsi del regolare mantenimento dei propri lavoratori in quanto essi sono liberi di poter togliere loro ogni forma di sostentamento qualora essi non fossero più in grado di lavorare o non ci fosse più bisogno di loro.¹

A tal proposito, se lo ‘schiavo’ non è in grado di lavorare, perché malato o vittima di un incidente, il padrone, non essendo in alcun modo responsabile per la sua vita, può arbitrariamente decidere di abbandonarlo o utilizzarlo a propria discrezione.

Un criterio importante che segna il passaggio nella differenziazione tra i due tipi di “schiavitù”, rispettivamente quello antico e moderno, è di natura etica; secondo Bales, infatti, “*La distinzione chiave è di ricchezza e potere, non di casta.*”²

Un ultimo punto chiave che attua una distinzione tra vecchia e nuova schiavitù riguarda i profitti prodotti dal lavoratore vincolato da debito. In India, per esempio, questi lavoratori rendono ai propri padroni un profitto annuo di oltre il 50%, al contrario di ciò che succedeva con gli schiavi del sud degli Stati Uniti

¹ K. Bales, *I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale* (1999), Feltrinelli, Milano, 2006, pag. 21.

² K. Bales, *I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale*. Cit., pag. 22.

che fornivano un profitto annuo appena del 5%.¹

*“I moderni schiavisti usano così criteri diversi nella scelta degli schiavi. La domanda non è più ‘Sono dell’ordine giusto per essere schiavi?’ (modello aristotelico) oppure, ‘sono del colore giusto per essere schiavi?’ (modello moderno o della razza); la domanda cruciale è: ‘sono abbastanza vulnerabili per essere ridotti in schiavitù?’”*²

2.2 Classificazione delle nuove “schiavitù”

Nel suo volume monografico Bales tende ad una concettualizzazione che gli consente di distinguere fra tre forme fondamentali di “schiavitù”:

1. *“Schiavitù che si basa sul possesso:* è la forma più vicina alla schiavitù di tipo tradizionale. Un individuo diventa schiavo a vita perché viene catturato, nasce in cattività o viene venduto, e spesso la proprietà è accertata.
2. *Servitù da debito:* risulta essere la forma di “schiavitù” più comune nel mondo. Un individuo impegna se stesso in cambio di un prestito in denaro, ma la durata e la natura del servizio non sono definite e la prestazione lavorativa non va a ridurre il debito originale. Il debito può passare da una generazione all’altra e rendere quindi schiavi i figli dei figli. [...] Di norma la proprietà non è dichiarata, ma il controllo fisico sul lavoratore è assoluto.
3. *Schiavitù contrattualizzata:* mostra come le moderne relazioni di lavoro siano usate per nascondere le nuove schiavitù. Si offrono contratti che garantiscono l’occupazione, ma, una volta condotti al

¹ K. Bales, *I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale* (1999). Feltrinelli, Milano, 2006, pag. 22.

² T. Casadei, S. Mattarelli, *Il senso della Repubblica. Schiavitù*. Franco Angeli, Milano, 2009, pag. 84.

loro posto di lavoro, i lavoratori scoprono di essere schiavi. Il contratto viene usato come esca per attirare e ridurre in schiavitù, e allo stesso tempo per dare una parvenza di legittimità alla stessa. Se sorgono contestazioni legali, il datore di lavoro può esibire il contratto, ma la realtà è che il “lavoratore contrattualizzato” è uno schiavo, sotto la minaccia della violenza, privo di ogni libertà di movimento, non pagato.”¹ (Questa risulta essere la seconda schiavitù per diffusione nel mondo.)

Secondo quanto riportato nel volume monografico di Federica Resta, le cause da cui scaturiscono le nuove forme di schiavitù sarebbero riconducibili essenzialmente a due categorie:

- Push factors (fattori di espulsione)
- Pull factors (fattori di attrazione)

Per quanto riguarda i primi, essi inducono spesso le persone ad emigrare, divenendo poi esse sovente vittime della tratta di esseri umani e, successivamente, nel paese di destinazione, della riduzione in schiavitù.

Uno di questi fattori di espulsione può essere certamente riconosciuto nella povertà presente in molti paesi, essa spesso è causata da una crescita demografica troppo elevata e la conseguente incapacità delle famiglie di poter far fronte al sostentamento di tutti i figli. Un altro fattore determinante sono le guerre in generale o quelle civili in particolare che portano molte persone a fuggire dalla propria terra, emigrando; e infine la frequente condizione di inferiorità in cui è posta la donna in molti paesi nel mondo, porta in qualche modo a legittimarne lo sfruttamento sessuale e la prostituzione. Come afferma l'autrice *“questi fenomeni hanno incrementato l'offerta di potenziali schiavi, riducendone il prezzo.”*²

¹ K. Bales, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale* (1999). Feltrinelli, Milano, 2006, pag. 24.

² F. Resta, *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*. Giuffrè Editore, Milano, 2008, pag. 206.

Per quanto riguarda i secondi, invece, essi inducono quanti ‘desiderino’ emigrare a ricorrere alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico. Nei paesi in cui giungono, i migranti si trovano ad essere in una situazione di particolare vulnerabilità e inoltre essi vengono spesso privati dei loro documenti di identità e dunque è come se essi cessassero di esistere sul piano giuridico.

2.3 Una schiavitù “invisibile”

Questa citazione, presa dal saggio a cura di Casadei e Mattarelli, esprime, a mio parere, un concetto importante:

“Si tende sempre a spostare la schiavitù fuori dal nostro angolo visuale, allontanandola nel tempo o nello spazio, in un contesto geografico lontano, collocato al confine del mondo civile.”¹

Attualmente, viviamo in un’epoca caratterizzata dal riferimento ai diritti umani ed alla democrazia, definita da Bobbio come ‘età dei diritti’, la quale, avendo queste peculiarità, esclude automaticamente la possibilità dell’esistenza della “schiavitù”.

Il problema è che, in una dimensione concreta, la schiavitù non è mai scomparsa; essa probabilmente si è in parte trasformata ed adeguata ai tempi in cui si manifesta, ma continua ad esistere e a produrre i suoi effetti.

Secondo quanto afferma Bales, appunto, la schiavitù oggi pare di fatto “invisibile”. Infatti, essendo vietata, essa può sopravvivere allora solo nel segreto.

Seguendo il filo di idee individuato da Federica Resta, autrice del libro “Vecchie e nuove schiavitù”, sembra quasi che questi casi di riduzione in schiavitù non siano più capaci di creare sdegno dentro di noi, passano sotto silenzio, come se ci fossimo abituati al fatto che questo sia il prezzo da pagare per la globalizzazione e per la disuguaglianza sociale che da essa consegue.

¹ T. Casadei, S. Mattarelli, *Il senso della Repubblica. Schiavitù*. Franco Angeli, Milano, 2009, pag.79.

“E dietro questo atteggiamento diffuso c’è anche qualcosa di più della mera, e pur di per sé grave, indifferenza. Soprattutto, c’è la passiva e rassegnata accettazione come ‘normale’ di una tragedia così terribile, da liquidare come una storia di ‘banale’, ordinaria ingiustizia.”¹

2.4 Le “nuove schiavitù” nel mondo

Secondo i dati raccolti dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) nel mondo le cifre riguardanti i fenomeni contemporanei riconducibili alla “nuova schiavitù” sarebbero queste:

- 21 milioni ca. di persone vittime del lavoro coatto, di cui 11,4 milioni sono donne e ragazze e 9,5 milioni sono uomini e ragazzi;
- 19 milioni ca. tra queste persone sono sfruttate da privati o imprese private e più di 2 milioni da uno Stato o dei gruppi ribelli;
- tra quelle sfruttate da privati o imprese private, 4,5 milioni subiscono uno sfruttamento sessuale forzato;
- nell’economia privata, il lavoro forzato genera 150 miliardi di dollari di profitti illegali all’anno;

Il lavoro domestico, l’agricoltura, l’edilizia, la produzione manifatturiera e lo spettacolo risultano essere i settori più coinvolti; i lavoratori migranti e le popolazioni indigene sono particolarmente vulnerabili al lavoro forzato.

Si possono individuare esempi di situazioni particolari nelle quali la politica dei paesi di riferimento si è dimostrata almeno acquiescente a fenomeni di: schiavitù e sfruttamento sessuale, servitù di fatto o servitù da debito.

¹ Resta F., *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*. Giuffrè Editore, Milano, 2008, pag. 2.

2.4.1. La Thailandia e la prostituzione

In Thailandia la prostituzione è illegale, eppure ci sono migliaia di ragazze che vengono vendute e fatte divenire schiave del sesso.

“Sebbene abbia solo quindici anni, Siri si è ormai rassegnata a essere una prostituta. Dopo essere stata venduta e portata al bordello, ha scoperto che il lavoro non era quello che lei si aspettava. Come molte ragazze di campagna thailandesi, Siri ha avuto un’infanzia tranquilla e non aveva la più pallida idea di cosa volesse dire lavorare in un bordello. [...] Botte e lavoro sono andate avanti una notte dopo l’altra finché lei non si è piegata. Adesso è convinta di essere una poco di buono, una persona molto spregevole che si è meritata ciò che le è capitato.”¹

La prostituzione thailandese ha cause lontane nel tempo. La Thailandia non è mai stato un paese scarseggiante di cibo, esso ha sempre provveduto al sostentamento della sua popolazione grazie alla produzione di riso e alla pesca; una regione resta esclusa dall’abbondanza di queste risorse: il Nord, caratterizzato da un territorio montuoso.

Fin dall’antichità, per questa carenza di cibo, gli abitanti del nord, per sopravvivere, sono stati indotti a considerare i propri figli come merci, in realtà solo le figlie femmine venivano e vengono usate come “merce di scambio” in base ad una credenza religiosa buddhista, secondo la quale, le donne sarebbero nettamente inferiori rispetto agli uomini. Non è tutto, nella tradizione thai, i bambini e le bambine, per il fatto di essere nati, hanno ricevuto un grande dono: per tale motivo essi si trovano in una posizione di debito nei confronti dei loro genitori. Per onorare questo debito, spesso le bambine vengono vendute appunto come schiave. A partire dal boom economico e dall’industrializzazione, questo fenomeno di vendita è aumentato a dismisura; in quanto il Nord è rimasto sempre

¹ K. Bales, *I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale* (1999). Feltrinelli, Milano, 2006, pag. 40.

indietro rispetto al resto del paese e dunque se una volta le bambine venivano vendute per far fronte a problemi finanziari delle famiglie, ora vengono vendute per comprare beni di consumo (la vendita di una bambina = l'acquisto di un televisore nuovo).

In questo contesto economico, la domanda di prostitute è aumentata a causa dell'aumento del potere d'acquisto dei frequentatori dei bordelli.

La prostituzione thailandese rende le ragazze vittime non solo della schiavitù sessuale, ma anche della servitù da debito: infatti, il denaro versato alla famiglia per l'acquisto della figlia deve essere ripagato dal lavoro della stessa prima che sia libera di andarsene. Il denaro è trattato dunque come un prestito ai genitori e la giovane ragazza diventa la garanzia del debito; su questo debito graverà però un interesse, il quale sarà certamente abbastanza alto perché la ragazza, nemmeno prostituendosi tutta la vita, riesca ad estinguere il debito.¹

In tutto questo traffico illegale, i proprietari dei bordelli sono protetti dalla polizia thailandese, che quindi anziché garantire la legalità, favorisce la schiavitù.

La Thailandia è uno dei tanti esempi di cos'è la schiavitù nel mondo contemporaneo.

2.4.2. La Mauritania

Anche se in realtà la schiavitù nel corso del tempo è stata abolita varie volte, l'ultima delle quali nel 1980, questo è l'unico paese al mondo nel quale vi sia un tipo di schiavitù praticata centinaia di anni fa. In Mauritania troviamo una schiavitù che risulta essere parte integrante della cultura più che una realtà politica ed è quindi quel tipo di schiavitù che oggi definiremmo "di tipo tradizionale".

Come succedeva nel passato, infatti, in questo paese, alla vita degli schiavi viene riconosciuto un valore superiore rispetto a quello che avviene con altre

¹ K. Bales, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale* (1999). Feltrinelli, Milano, 2006, pagg. 42-43-44.

forme di schiavitù. In tutto ciò, il governo continua a sostenere che non si tratti di schiavitù.

Scrive Bales in proposito: *“Per le migliaia di schiavi legalmente liberati nel 1980 la vita non è cambiata affatto. È vero, il governo ha abolito la schiavitù, ma nessuno si è preoccupato di informare gli schiavi. Alcuni non hanno mai saputo di essere legalmente liberi, altri lo hanno scoperto ad anni di distanza e per la maggior parte di loro la libertà legale non si è mai tradotta in libertà di fatto. Oggi in Mauritania non esiste la schiavitù, eppure, in qualunque direzione si guardi, a ogni angolo di strada e in ogni negozio, in ogni campo e pascolo, si vedono schiavi. [...] Persino chi non possiede schiavi, sta in piedi grazie alla loro incessante fatica.”*¹

2.4.3. Il Pakistan e gli schiavi ‘dei mattoni’

Il Pakistan è uno dei paesi nel mondo in cui è largamente praticata la servitù da debito; migliaia di famiglie, infatti, sono oppresse da generazioni da un debito che non si sa se mai si estinguerà. Mamme, papà e i loro piccoli figli fungono da catene di montaggio, tutto il giorno ininterrottamente, per la lavorazione dei mattoni. Correndo il rischio di restare ustionati nelle fornaci o di svenire sotto il sole cocente, ogni giorno, essi lavorano per produrre quanti più mattoni possibili per ciascuna famiglia. Come si è creato tale debito? Prima dell'indipendenza del Pakistan (1947), molti di questi ‘schiavi’ sarebbero stati braccianti agricoli. Alla nascita del Pakistan, diviso in due parti, seguirono migrazioni forzate e così le terre abbandonate dai proprietari terrieri indù e sikh vennero suddivise e donate ai profughi musulmani. I nuovi agricoltori musulmani non avevano bisogno dei braccianti giornalieri o dei contadini e quindi iniziò un periodo di disoccupazione rurale massiccia; questa situazione si aggravò negli anni Sessanta del Novecento

¹ K. Bales, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale* (1999). Feltrinelli, Milano, 2006, pag. 81.

quando il governo avviò la riforma della terra e un progetto di modernizzazione dell'agricoltura. Molti proprietari terrieri, preoccupati dal fatto che le loro terre potessero essere redistribuite ai contadini che ci abitavano, decisero di sfrattare le famiglie che da generazioni vivevano e lavoravano quelle terre; per sopperire alla mancanza di lavoratori, si procurarono dei mezzi meccanici andando verso la realizzazione del secondo progetto del governo: la modernizzazione. Quando arrivò così la riforma delle terre agricole, i contadini furono esclusi, e la redistribuzione avvenne solo tra coloro che erano già proprietari. Fu così che molte famiglie contadine, per sopravvivere, si vendettero ai proprietari delle fornaci, indebitandosi con loro. Essendo la domanda di mattoni già in rapida espansione, lo sfruttamento del lavoro aumentò.¹

La servitù da debito vincola le famiglie a vita, generazione dopo generazione; ma com'è possibile che questo debito non si estingua mai? I problemi sono molteplici: il primo è che la lavorazione dei mattoni rende appena il giusto per sostenere la famiglia, senza tenere conto dei possibili imprevisti; scrive Bales a proposito, *“A causa di questa esatta equivalenza tra reddito e costo della vita, una famiglia affonda sempre più nel debito. Se il lavoro va bene la famiglia riesce a tenersi in pari; ma un qualsiasi incidente, una malattia o un danno dovuto alla pioggia fa sì che la famiglia si trovi in perdita. [...] Le famiglie dei mattonai sono in una situazione da cui è impossibile uscire vincenti.”*²; il secondo è che, anche se una famiglia riuscisse a ridurre il proprio debito, il gestore potrebbe truccare i conti dei mattoni o aumentare gli interessi sul debito a suo piacimento; oltretutto, i membri della famiglia, non essendo istruiti, difficilmente si accorgerebbero dei conti truccati. Ecco perché le famiglie resteranno schiacciate dal debito e, man mano che esso aumenterà, perderanno sempre di più la loro libertà.

¹ K. Bales, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale* (1999). Feltrinelli, Milano, 2006, pagg. 148-149.

² K. Bales, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*. Cit., pagg. 150-151.

Questi esempi concreti, possono dimostrare in modo evidente cosa sia la *schiavitù* nel mondo contemporaneo e farci anche capire come, purtroppo, nascere nel Paese “sbagliato” possa significare una condanna a vivere una vita che forse non è nemmeno degna di essere chiamata tale.

2.5 Servitù volontaria

Giovanni Paoletti, nell’articolo pubblicato su “Ragion Pratica”, ci propone un percorso storico-culturale attraverso il pensiero di autori che nel passato avevano già elaborato il concetto di servitù volontaria.

Questo concetto teorizzato nel 1500 da Etienne De la Boétie filosofo, scrittore, politico e giurista francese, nel suo scritto “*Discours sur la servitude volontaire*”, ripreso poi da Benjamin Constant nel 1700 e da Tocqueville e Mill nel 1800 risulta essere un punto di vista interessante, spesso tralasciato, per quanto riguarda il nostro tema delle nuove schiavitù.

Tutto parte dal bisogno comune un po’ in tutte le epoche di definire come le forme di dispotismo riescano a radicarsi in società basate sul consenso e sull’uguaglianza. In particolare, in un’analisi di Constant, propositaci da Giovanni Paoletti nel suo articolo pubblicato su “Ragion Pratica”, vediamo come esso riesca ben a contrapporre l’arbitrio diretto presente nell’Ancien Régime alle forme nuove di “arbitrio indiretto” ovvero camuffato da “apparenze di libertà”. Il termine ‘dispotismo’ viene allora usato da Constant per definire appunto questa nuova forma di servitù nella quale l’opinione pubblica, le assemblee e così via, sarebbero solo dei mezzi astuti che tale “dispotismo” saprebbe ben utilizzare a suo favore, trasformandole in mezzi di oppressione.

Da qui, facilmente si può giungere al concetto di “servitù volontaria”, idea secondo la quale la schiavitù dipenderebbe da una mancata resistenza all’oppressione, ma non solo, citando Paoletti, “*all’assenza di resistenza si*

aggiungono dunque dei meccanismi di interiorizzazione della dipendenza, meccanismi che, attraverso un concorso complesso di cause, modellano le scelte e i desideri del soggetto, influenzando sulle sue preferenze.”.

Dunque, la servitù volontaria di cui si parla, sarebbe una servitù voluta in quanto portatrice di un qualche vantaggio (può dirsi allora servitù/schiavitù?) o non del tutto consapevole, non solo, a questo concetto si aggiunge l'impossibilità di volersi privare di propria iniziativa della propria libertà, in quanto anche solo per decidere di privarsi della propria libertà occorre essere liberi.

A partire da questa concettualizzazione, si può arrivare anche a spiegare le degenerazioni della politica nell'Europa del Novecento, espresse dall'ideologia nazista che porta a livello di rapporti Stato-cittadini la schiavitù.

Nello sviluppo di questo modello politico, non esiste più il patto col capo, con l'autorità politica, come si poteva trovare per esempio in Hobbes: un patto il cui presupposto è l'unità del popolo che si esplicita attraverso il rappresentante nel quale giace la legittimazione dello stato voluta dal popolo stesso.

Nel modello nazista avviene invece una vera e propria identificazione della volontà generale con il capo, autoproclamatosi tale attraverso una legittimazione fittizia e che raggruppa tutti i poteri nelle sue mani. Il capo si presenta in una situazione storica estremamente drammatica e si fa portatore di “idee nuove”, come il concetto di ‘razza pura’ e il diritto all'espansione e alla conquista di territori spettanti al popolo tedesco in quanto ‘popolo eletto’.

Il popolo, in questo contesto, viene sommerso dall'avanzamento di ideologie populiste, egli vede tutto attraverso rappresentazioni scenografiche e grandi adunate e viene così portato, cosciente o meno, verso l'immedesimazione col “capo”.

In questa situazione storica, il nazismo e il mito della razza da proteggere mettono in atto una superiorità dell'uomo su altri uomini giudicati inferiori, perché con caratteristiche arbitrariamente annoverate come “difetti”, attraverso la quale questi ultimi vengono “schiavizzati”; viene loro tolta la possibilità di

decidere sulla propria vita, attraverso la persecuzione, non solo a fini lavorativi e di sperimentazione, ma anche allo scopo di distruggerli, annientarli.

A questo punto il diritto, parte dello spirito del popolo, ha la sua fonte nella coscienza nazionale razziale e nella volontà del capo. In questo contesto non solo si misconoscerà un'identità umana a chi è fuori della comunità razziale tedesca, ma anche si negherà qualsiasi libertà civile e autonomia agli individui della stessa comunità nella quale essi devono “dissolversi”.

2.6 Schiavitù e dignità umana

In una società come quella in cui viviamo oggi, caratterizzata dall'affermazione dei diritti umani sanciti a livello internazionale la questione della *schiavitù* si sposta ad un livello differente rispetto al passato: come mantenere intatta e rispettata la dignità degli individui?

Come sottolinea Thomas Casadei, la questione della schiavitù chiama sempre in causa la nozione di *dignità umana*. Ma, oltre ad essere affermata in tutti gli strumenti internazionali e a costituire un valore in teoria proclamato a livello universale, cosa richiede essa nel concreto?

Nella realtà del mondo in cui viviamo milioni di esseri umani sono ridotti a quella che Agamben definirebbe “nuda vita”, ovvero vita in quanto tale, ridotta alla mera esistenza biologica, facilmente eliminabile.

Per quanto riguarda però la tutela della dignità degli individui, i soggetti destinatari di questa possono essere considerati come soggetti attivi o soggetti passivi. A tal proposito, ripercorrendo la serie di pronunciamenti ed accordi internazionali intercorsi a partire dal 1926 con la Convenzione di Ginevra, si è sempre più precisata la protezione degli individui contro le pratiche schiavistiche, considerandoli però come soggetti passivi. In realtà, essi non avrebbero bisogno di essere tutelati come soggetti passivi per difendere la loro dignità, al contrario essi

sono in grado di “prendere la parola” e rivendicare i loro diritti e la loro dignità in modo autonomo.

Riportiamo qui un esempio, importante sia per quanto riguarda il tema della schiavitù che per quanto riguarda quello della dignità umana; si tratta di un fatto realmente accaduto in Bolivia negli ultimi anni.

In questo Paese è molto diffuso il lavoro minorile, bambini e adolescenti lavorano per aiutare le proprie famiglie, per potersi pagare gli studi, per cercare in qualche modo di assicurarsi un futuro migliore rispetto alle generazioni precedenti. Da molti anni i paesi occidentali sviluppati cercano di esportare in Bolivia, come in molti altri paesi come questo, norme sui diritti dei bambini contro il lavoro minorile, rappresentandoli come soggetti passivi bisognosi di essere tutelati.

Contro ogni immaginazione, bambini e adolescenti hanno invece creato l'UNATSBO, ovvero l'Unione Boliviana dei Bambini e Adolescenti Lavoratori; questa è un'organizzazione sindacale che si occupa di assicurarsi che, in una regione dove il lavoro minorile è molto diffuso e dove è ritenuto anche molto importante, questi giovani lavoratori non vengano sfruttati e possano godere di condizioni di lavoro sicure.

In una situazione di un paese come la Bolivia, esportare l'imposizione occidentale di diritti contro il lavoro minorile vorrebbe dire molto probabilmente negare a questi bambini e a molte delle loro famiglie un futuro, ecco allora che entra in gioco la volontà dei bambini stessi, come soggetti attivi, di ricevere diritti come lavoratori e non più come bambini.

Per tutelare i diritti e la dignità umana nell'epoca delle schiavitù contemporanee diventa quindi importante dare spazio e ascolto agli individui stessi, colpiti da questa schiavitù.

2.7 Schiavitù e libertà

Il tema della *schiavitù* comporta indubbiamente una riflessione sul concetto di *libertà*, come la storia ci insegna.

Già con il concetto di ‘servitù volontaria’, trattato in precedenza, si tende a mantenere in un contesto di servitù, una qualche libertà dell’individuo; come se egli stesso scegliesse liberamente di voler essere sottomesso e schiavizzato. Come dirà però J. S. Mill nel suo saggio “On liberty”, schiavitù e libertà sono incompatibili per definizione egli sostiene, infatti, che un individuo potrebbe anche scegliere di sua spontanea volontà di stipulare un contratto di schiavitù, ma in tal modo egli rinunciarebbe necessariamente alla sua libertà. *“Il ‘principio della libertà’ non può ammettere che si possa ‘essere liberi di non essere liberi’. Non è libertà consentire di alienare la propria libertà.”*¹

Di questo stesso parere era anche Rousseau quando affermava che non si può pensare ad un contratto di schiavitù che implichi vantaggi reciproci, dunque esso non si può definire come “contratto”.²

Nel passato, gli schiavi venivano assoggettati sostenendo che essi avrebbero comunque potuto mantenere la libertà sulla propria vita, ma chiaramente, solo fin dove fosse stato loro concesso.

Al giorno d’oggi, nonostante il diritto alla libertà, inteso come insieme di diritti civili, politici, religiosi e culturali, sia sancito a livello internazionale (Dich. Universale dei diritti dell’uomo del 1948, Patti del 1966), esso viene violato quotidianamente nei confronti di milioni di persone. Come garantire allora che anche questi, come tutti gli altri (noi compresi), possano sempre godere di diritti fondamentali universalmente riconosciuti, come il diritto alla vita e alla libertà? Secondo quale criterio essi dovrebbero risultarne esclusi? Forse il punto di

¹ J. S. Mill, *Sulla libertà* (1860), a cura di G. Mollica. Bompiani, Milano, 2000, pag. 315.

² I. Belloni, “La libertà è schiavitù”. Il diritto di schiavitù tra fallacie contrattualistiche e ambiguità liberali, *Ragion Pratica*, 35: 361-376, 2010.

partenza per la risoluzione di tali quesiti, su cui si ritorna puntualmente, è sempre lo stesso: dover arrivare ad una definizione giuridica onnicomprensiva delle violazioni in atto contro la persona, nel mondo contemporaneo, per poterle condannare e perché si presentino all'opinione pubblica nella loro natura criminogena.

Dopo un viaggio attraverso la letteratura e i continenti per vedere e capire cosa sia oggi la *Schiavitù*, possiamo proseguire con l'analisi delle Organizzazioni che si occupano di questo tema e di tutti gli strumenti internazionali esistenti al riguardo.

CAPITOLO 3

SCHIAVITÀ E STRUMENTI INTERNAZIONALI PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

La ricerca procede all'interno del diritto internazionale dei diritti umani continuando ad approfondire il tema della *Schiavitù*, questa volta partendo dagli strumenti internazionali esistenti in materia, a partire dal XIX secolo.

Si propone qui di seguito un *excursus* storico per quanto riguarda la presenza di una definizione di schiavitù a livello normativo internazionale (convenzioni, protocolli, dichiarazioni):

Nel 1815, per la prima volta la schiavitù viene condannata in Europa con la Dichiarazione relativa all'abolizione universale della tratta degli schiavi. Questa Dichiarazione fu preceduta da alcuni atti formali nazionali come: l'Abolition of the Slave trade Act e lo Slavery Abolition Act pronunciati nel Regno Unito rispettivamente nel 1807 e nel 1833 ed altri in Francia, precedentemente, nel 1794, in Danimarca 1796, nei Paesi Bassi nel 1814 e in Svezia nel 1815. È significativo che siano le potenze della Restaurazione, di fronte all'affermarsi del popolo-nazione e alla tragicità delle guerre europee, a volere l'abolizione nominale della schiavitù.

Un secolo più tardi, a Ginevra il 25 settembre 1926, viene promulgata la Convenzione relativa alla schiavitù; in tale Convenzione avviene la prima elaborazione della definizione giuridica internazionale della schiavitù la quale nell'art.1 viene definita come: "*lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi.*". L'esperienza drammatica della prima guerra mondiale, la fine dei grandi imperi e la formazione di nuove entità territoriali con minoranze senza veri diritti, hanno motivato gli Stati nazionali a questo accordo.

Il primo strumento riconducibile all'internazionalizzazione dei diritti umani viene presentato a Parigi, il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. In questa dichiarazione, il soggetto politico sono i Popoli, usciti dall'esperienza della seconda guerra mondiale.

Nell'art. 1 viene espresso un concetto fondamentale: *“Tutti gli esseri umani sono nati liberi e uguali per dignità e diritti.”*

L'art. 4 di tale Dichiarazione recita: *“nessuno deve essere tenuto in schiavitù o servitù; la schiavitù e il traffico degli schiavi devono essere proibiti in tutte le loro forme.”*

E ancora, all'art. 23 troviamo affermato che: *“Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a condizioni di lavoro eque e favorevoli e alla tutela dalla disoccupazione.”*. L'ILO, agenzia dell'ONU, vedrà nella sua composizione i rappresentanti di governi, imprenditori e lavoratori.

A Ginevra, il 7 settembre 1956, l'ONU adotta la Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù.

Nell'art. 1 a) viene definita la servitù per debiti come: *“lo stato o la condizione di chi, essendo debitore, si è obbligato a fornire, a garanzia d'un debito i suoi servizi o quelli di persona soggetta alla sua autorità, qualora il valore di questi servizi, valutato in termini ragionevoli, non sia destinato all'estinzione del debito, ovvero se la durata degli stessi non sia determinata oppure la loro natura non sia definita.”*

Nell'art. 5 si scrive: *“In un paese dove la schiavitù o le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù non siano ancora completamente abolite o abbandonate, la mutilazione, la stigmatizzazione o altra marchiatura di persona schiava o in condizione servile, inflittale per indicarne la condizione, infliggerle un castigo e per qualsiasi altro motivo, oppure la complicità in tali atti, costituirà un'infrazione penale della legge dello Stato Parte le persone riconosciute colpevoli saranno punite.”*

L'art. 6 dice: *“La riduzione in schiavitù o l'istigazione d'una persona ad*

alienare la propria libertà, o quella di persona a lei subordinata, affinché si faccia schiava, costituisce un reato ai sensi della legge degli Stati Parti alla presente Convenzione e le persone riconosciute colpevoli saranno suscettibili di pena (...).”

Infine, all’art. 7 troviamo le seguenti definizioni:

“a) La “schiavitù”, come è definita nella Convenzione del 1926 sulla schiavitù, è lo stato o *la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi, e lo “schiavo” è l’individuo che ha tale stato o condizione;*

b) la “persona in condizione schiavile” è quella posta nello stato o nella condizione risultante da un’istituzione o pratica menzionata nell’art. 1 della presente Convenzione;

c) la “tratta degli schiavi” designa e comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di persona per ridurla in schiavitù; ogni atto d’acquisto d’uno schiavo per venderlo o barattarlo; ogni atto di cessione mediante vendita o baratto d’una persona acquistata per venderla o barattarla e, in generale, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi, qualunque sia il mezzo impiegato per *il trasporto.*”

Al 1° giugno 2013, gli Stati Parti di questa Convenzione sono 123.

A questo punto, si è saldato il legame operativo fra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e gli Stati che hanno il compito di elaborare leggi che perseguono i crimini, a tutela dei propri cittadini.

Viene altresì istituita nel 1998 la Corte Penale Internazionale con competenza complementare a quella dei singoli Stati; essa ha sede a L’Aia, ed è la prima giurisdizione permanente competente a giudicare gli individui responsabili dei più gravi crimini contro l’umanità, di rilevanza internazionale.¹

L’art. 7 lett. c) dello Statuto della Corte Penale Internazionale (2008)

¹ Archivio “Pace Diritti Umani” dell’Università di Padova <http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Corte-penale-internazionale-introduzione-composizione-e-struttura/328>

ricomprende la riduzione in schiavitù tra i crimini contro l'umanità, definendola quale "esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale."¹

2001: Conferenza di Durban in Sudafrica e il suo documento finale, "la Dichiarazione e il Programma d'azione di Durban" con il quale la tratta degli schiavi e la schiavitù vengono stigmatizzati come crimini contro l'umanità.²

Scriva Thomas Casadei che tutti questi documenti si fondano sul modello di organizzazione giuridico-istituzionale della *democrazia*, il quale annulla alla radice la possibilità della schiavitù.³

*"Abolita legalmente la schiavitù, la storia dell'oppressione non finisce, bensì conosce nuove frontiere. La schiavitù si pone quindi nella sua veste illegale."*⁴

Per quanto riguarda il tema della schiavitù a livello di Organizzazioni Internazionali, in questa ricerca si prende in considerazione l'attività di:

- ILO – International Labour Organisation (OIL) – 3.1
- ONU – Organizzazione delle Nazioni Unite – 3.2

3.1 Organizzazione Internazionale del Lavoro

L'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) è l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni

¹ F. Resta, 2008, *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*. Giuffrè Editore, Milano, 2008, pag. 38.

² M. Barberis, C. Margiotta, "Presentazione". *Ragion Pratica*, 35, 2010, pag. 330.

³ T. Casadei, S. Mattarelli, *Il senso della Repubblica. Schiavitù*. Franco Angeli, Milano, 2009, pagg.74-75-76.

⁴ T. Casadei, S. Mattarelli, *Il senso della Repubblica. Schiavitù*. Cit., pag. 76.

di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. I suoi principali obiettivi sono: promuovere i diritti dei lavoratori, incoraggiare l'occupazione in condizioni dignitose, migliorare la protezione sociale e rafforzare il dialogo sulle problematiche del lavoro. L'ILO è l'unica agenzia delle Nazioni Unite con struttura tripartita: i rappresentanti dei governi, degli imprenditori e dei lavoratori determinano congiuntamente le politiche ed i programmi dell'Organizzazione. L'ILO è l'organismo internazionale responsabile dell'adozione e dell'attuazione delle norme internazionali del lavoro. Forte dei suoi 186 Stati membri, l'ILO si prefigge di assicurare che le norme del lavoro siano rispettate sia nei principi che nella pratica.¹

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro nel corso del tempo, oltre ad aver sempre monitorato la situazione per quanto riguarda il lavoro coatto, è stata anche promotrice di numerose Convenzioni e numerosi protocolli importanti:

La prima, promulgata nel 1930, e denominata Forced Labour Convention (No. 29); questa fondamentale Convenzione proibisce ogni forma di lavoro forzato o coatto, che viene definito come: *“all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily.”*

Secondo l'art. 25 della presente, l'estorsione illegale di lavoro coatto o forzato deve intendersi come reato penale punibile.

La seconda, intitolata “Abolition of Forced Labour Convention (No. 105)”, presentata nel 1957, proibisce il lavoro forzato o coatto come mezzo di coercizione o educazione o come una punizione per avere o esprimere idee politiche ideologicamente opposte al sistema politico, sociale o economico stabilito; come metodo di mobilitazione e sfruttamento per scopi di sviluppo economico; (come punizione lavorativa); come punizione per aver partecipato a degli scioperi; e come discriminazione razziale, sociale, nazionale o religiosa.

¹ Definizione tratta dal sito ufficiale www.ilo.org/rome/ilo-cosa-fa/lang--it/index.htm

Tra gli strumenti più recenti, troviamo i due seguenti: “Protocol to the Forced Labour Convention, 1930 and Forced Labour (Supplementary Measures) Recommendation, 2014 (No. 203)”, presentati nel 2014 appunto, i quali hanno lo scopo di migliorare la prevenzione, la protezione e le misure di risarcimento tanto quanto quello di intensificare gli sforzi per eliminare le forme contemporanee di schiavitù. Nell’art. 1 della presente si conferma la definizione di “lavoro coatto” data nella Convenzione del 1930 e nell’art. 2 particolarmente importante a mio avviso risulta essere la raccomandazione sull’informazione e l’educazione delle persone e dei lavoratori per prevenire il loro coinvolgimento in attività di lavoro coatto.

Nata a Ginevra nel 1919, per promuovere il lavoro e proteggere i popoli, l’ILO si è occupata in egual misura della denuncia del *lavoro forzato* e delle garanzie sindacali, per tutelare il diritto all’organizzazione e alla contrattazione collettiva. In particolare, verso la fine degli anni ’90 del secolo scorso, essa ha trattato le forme peggiori del lavoro minorile.

Tra gli obiettivi fondamentali che l’ILO si è prefissata di raggiungere tra il 2012 e il 2015, ne emerge uno in particolare, ovvero la volontà di creare un “*Global Slavery Observatory*” cioè una “clearing house” per le informazioni su lavoro coatto, schiavitù e traffico di esseri umani per facilitare la collaborazione tra i ricercatori e per creare delle statistiche attendibili sulla diffusione del lavoro forzato.

Dopo aver analizzato attentamente le Convenzioni e gli eventuali Protocolli esistenti relativi alla schiavitù, si può dunque elaborare qualche considerazione in merito. Tutte le forme contemporanee di schiavitù non hanno, fino ad ora, in tutti questi documenti trovato spazio per una definizione giuridica soddisfacente che possa portare alla loro condanna e punizione. Ad esempio, la definizione di lavoro coatto nel Protocollo del 2014 non è stata implementata, è stata mantenuta quella del 1930 che, molto probabilmente, non corrisponde in tutto e per tutto ai problemi che emergono nell’attualità.

3.2 Organizzazione delle Nazioni Unite

L'Organizzazione delle Nazioni Unite è stata istituita dopo la Seconda Guerra Mondiale ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1946 in seguito all'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite del 1945. Oggi è costituita dalla quasi totalità degli stati, essa conta 193 membri. L'ONU è la massima organizzazione multilaterale operante a fini politici generali e a struttura e raggio d'azione mondiali. Essa postula forme di intervento delle pubbliche istituzioni per la giustizia sociale ed economica, lo sviluppo, la *garanzia dei diritti umani*, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. L'ONU costituisce il principale motore del processo di riconoscimento giuridico internazionale dei diritti umani che, mediante un articolato sistema internazionale di protezione e promozione, è volto a rendere vincolanti per gli stati i diritti enunciati nella Dichiarazione Universale del 1948.¹

In particolare, operanti in questo ambito all'interno delle Nazioni Unite, troviamo:

- *Consiglio diritti umani*: istituito nel marzo 2006, è andato a sostituire la precedente Commissione per i diritti umani ed ha il compito di *“promuovere il rispetto universale per la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti, senza distinzione alcuna”*.² Tra le importanti funzioni che esso svolge vi sono: la Revisione Periodica Universale ed altre Procedure Speciali. Queste ultime sono meccanismi di monitoraggio denominati “mandati”, per Paese o “tematici”. I titolari di questi mandati possono essere persone

¹ Archivio “Pace Diritti Umani” dell'Università di Padova <http://unipd-centrodirittiumani.it/it/collaborazioni/Organizzazione-delle-Nazioni-Unite-ONU/473>

² Archivio Pace e diritti umani dell'Università di Padova <http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Consiglio-diritti-umani-delle-Nazioni-Unite/46>

singole, come Relatori Speciali o Esperti Indipendenti, o gruppi di lavoro.

All'inizio degli anni 2000 il Consiglio esprime la volontà di creare uno "*Special Rapporteur on contemporary forms of slavery*"¹. Questa figura è infine stata creata con la risoluzione 6/14 del Consiglio Diritti Umani, principalmente per concentrarsi sugli aspetti che riguardano le forme contemporanee di schiavitù, i quali non erano coperti da nessun mandato esistente del Consiglio; conseguentemente anche per promuovere l'effettiva applicazione delle norme e degli standard internazionali in materia di schiavitù, per chiedere e ricevere informazioni sulle forme contemporanee di schiavitù dai Governi, dai treaty bodies, dalle agenzie specializzate eccetera, per raccomandare azioni e misure, applicabili a livello nazionale, regionale o internazionale, volte ad eliminare le pratiche schiavistiche dove sia necessario e per cooperare concretamente con altri meccanismi in materia di diritti umani già esistenti, come per esempio il Relatore Speciale sul traffico di esseri umani, o quello sulla vendita di bambini e via dicendo.

Il 29 settembre 2010 il Consiglio Diritti Umani con la risoluzione 15/2 ha esteso il mandato di questo Relatore Speciale per altri tre anni, e nel settembre 2013 il mandato è stato rinnovato per tre anni ancora. Dal maggio 2014 la Relatrice Speciale è Urmila Bhoola.

- *Treaty Bodies* (Comitati delle NU): questi Comitati fungono da meccanismi di controllo per ciascun trattato in materia di diritti umani adottato, il loro compito è quindi quello di controllare l'attuazione, nel Paese contraente, delle norme sancite a livello internazionale.

¹ OHCHR, *Abolishing Slavery and its Contemporary Forms*. United Nations, New York and Geneva, 2002

Attualmente i Comitati esistenti sono 9 e quelli che più potrebbero avvicinarsi al tema della schiavitù contemporanea, e in particolare alla tutela di alcune categorie coinvolte in questo tema, a mio avviso, sono il Comitato sui diritti dell'infanzia e il Comitato sui diritti dei lavoratori migranti.

In realtà però nessuno di questi è stato riconosciuto idoneo a ricevere reclami o rivendicazioni da parte di uno Stato nei confronti di un altro Stato o direttamente di individui che reclamano di essere vittime, per quanto riguarda gli obblighi derivanti dalle convenzioni sulla schiavitù.

Si ribadisce che *non esiste nessun "body" per quanto concerne la schiavitù.*

Per quanto riguarda l'analisi delle nuove forme di schiavitù negli strumenti internazionali, l'ONU risulta importante in quanto ha organizzato:

- The Working Group on Contemporary Forms of Slavery (fino al 2006) – ora Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery
- The United Nations Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery

Il primo, creato nel 1974, ha svolto, fino al 2006, la funzione di monitorare l'esistenza di "schiavitù e commercio di schiavi in tutte le loro pratiche e manifestazioni". Questo Working Group ha operato su un livello di grande versatilità, ricevendo informazioni sia da parte degli Stati, che da parte di organizzazioni non governative operanti e correlate alla schiavitù, alla servitù, al lavoro forzato e ad altre forme di sfruttamento riconducibili alla schiavitù. Esso ha svolto anche la funzione di ricevere "reports" da parte degli Stati, per quanto riguardava le convenzioni sulla schiavitù, e di trasmetterle alle Nazioni Unite. Di solito, alla fine di ciascuno di questi report annuali, il Working Group sottoponeva una serie di raccomandazioni alla Sotto-Commissione delle Nazioni Unite per la Promozione e la Protezione dei Diritti Umani la quale, a sua volta, appoggiava

queste raccomandazioni, implementandole, se necessario, con nuove proposte e le trasmetteva così alla Commissione per i Diritti Umani, per la sua autorizzazione e approvazione.

Il problema principale che emerse a proposito del Working Group è che esso non sviluppò mai delle procedure effettive che avrebbero dovuto seguire le conclusioni raggiunte e le raccomandazioni adottate. La sua ultima sessione si è svolta dall'8 all'11 agosto 2006. Come anticipato, con la risoluzione 6/14 del Consiglio Diritti Umani, esso è stato sostituito dalla figura dello Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery di cui abbiamo già parlato in precedenza.

Il secondo, a partire dalla sua creazione nel 1991, ha supportato più di 400 organizzazioni in 95 paesi, provvedendo all'assistenza e alla riabilitazione di migliaia di vittime.

Esso ha il compito di assistere singoli individui i cui diritti umani siano stati severamente violati a causa di qualche tipologia di moderna schiavitù, inoltre provvede ad un'assistenza umanitaria, legale e finanziaria diretta alle vittime attraverso donazioni conferite ad organizzazioni non governative.

Questo Fondo è gestito dall'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite; tra giugno e dicembre di ogni anno l'OHCHR Support Team to the UN Slavery Found sviluppa dei reports sulle destinazioni previste delle donazioni, le quali vengono conferite nei primi mesi dell'anno successivo.

“Today numerous contemporary manifestations of slavery affect millions of people across the world. The UN Slavery Found works to assist the victims of these atrocious practices, which include among others: traditional slavery, debt bondage, serfdom, forced labour, sale of children and worst forms of child labour, commercial sexual exploitation of children, trafficking in persons, sexual slavery,

forced or early marriage, other forms of slavery [...].”¹

Ora, sorge spontanea una considerazione: la schiavitù non è un fenomeno riferibile esclusivamente al passato, abbiamo la dimostrazione concreta che persiste nel presente, in ogni parte del mondo. Organismi internazionali come l’Organizzazione delle Nazioni Unite o come l’ILO sono a conoscenza dell’esistenza di queste forme contemporanee gravi di sfruttamento di donne, uomini e bambini riconducibili alla schiavitù, tanto perfino da istituire un Fondo per il risarcimento alle vittime di queste pratiche inumane; ma, allora, perché tutt’ora, in un mondo che si fa portatore di valori immensi come la dignità umana o la democrazia, queste forme schiavili non possono ancora essere fermamente condannate? Perché non riescono a trovare una definizione giuridica stabile, che le comprenda tutte e che permetta così di colpire chi le pratica? L’elenco di quali siano al giorno d’oggi le pratiche più diffuse di questa “nuova Schiavitù” lo abbiamo, ed è molto lungo, mi riesce difficile pensare che dietro a questa “non-condanna” non ci siano degli interessi globali a mantenere queste forme di servitù e di lavoro coatto perché possano ancora contribuire nell’economia mondiale. Il problema rimane sempre quello degli alti profitti che in un mondo che si evolve così velocemente non lasciano il posto al pensiero che dietro di essi ci siano delle vite umane calpestate dalla fretta di progredire, il più velocemente possibile e al costo più basso possibile.

È assurdo pensare che viviamo in un’epoca che definiamo dei diritti umani e che contemporaneamente possiamo permettere che nel mondo, mentre ci preoccupiamo di parlare di questi diritti, ci siano ventuno milioni di schiavi al lavoro. Di più, il numero più alto di schiavi che sia mai esistito nella storia dell’umanità, si colloca proprio nel secolo presente. È incredibile anche che, secondo un concetto di temporalità unilineare, dal nostro punto di vista di società

¹ <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Slavery/UNVTCFS/SlaveryBrochure.pdf>

occidentali, possiamo pensarci come il massimo sviluppo raggiungibile; possiamo permetterci di definire altri come “inferiori” quando stiamo permettendo alle nostre imprese multinazionali di compiere alcune tra le pratiche peggiori ascrivibili a crimini contro l’umanità.

“Modern slavery is a crime. People who perpetrate, condone or facilitate it must be brought to justice. Victims and survivors have a right to remedies and reparations. For more than 20 years, the Found has helped restore human rights and dignity to tens of thousands of children, women and men. I urge continued support for this vital initiative.”¹

¹ Ban Ki-moon, United Nations Secretary-General

CAPITOLO 4

ESISTONO CONCETTI CONTEMPORANEI VICINI ALLA NOZIONE DI SCHIAVITÙ?

Analizzando le fonti giuridiche e la letteratura presente in materia, possiamo vedere come effettivamente esistano dei concetti contemporanei vicini alla nozione di schiavitù; essi riguardano pratiche specifiche come: *tratta di esseri umani* volta ad innumerevoli fini, *delitti contro la personalità individuale*, *lavoro coatto* e *servitù da debito*.

4.1 Tratta di esseri umani

Considerando il punto di vista del diritto penale italiano, possiamo trovare alcune definizioni importanti come quelle presenti negli dell'artt. 600 e 601 del Codice Penale, che qui presentiamo sinteticamente e che specificano la differenza fra tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù:

- *Tratta*: la condotta di chi con modalità fraudolente, ricattatorie o violente riduce una persona in uno stato di soggezione e in tal modo la induce a entrare o a uscire dal territorio italiano (tratta internazionale) oppure a spostarsi o a permanere al suo interno (tratta interna), allo scopo di sottoporla a uno sfruttamento di qualsiasi genere (sessuale, lavorativo, in attività illegali o di mendicizia ecc...)
- *Riduzione in schiavitù*: la nozione di riduzione in schiavitù combacia in grandissima parte con quella di tratta, salvo per il fatto che si caratterizza per una soggezione “continuativa” della vittima e per uno sfruttamento che deve essere necessariamente consumato (viceversa nel caso della tratta è sufficiente che sia programmato).

Di contro, non si richiede che vi sia uno spostamento (o un impedito spostamento) territoriale.

Il confronto tra le due definizioni ci permette di capire che i due concetti non sono pienamente coincidenti.

Per circoscrivere l'ambito semantico della tratta, come precedentemente definito, iniziamo col dare qualche informazione importante che consente di stabilire un'ulteriore differenza tra la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, due fattispecie di crimini ben distinti, che non vanno confusi.

La *tratta di esseri umani (trafficking in persons)* è un crimine contro la persona, la quale risulta essere vittima della violazione di diritti umani, della coercizione e dello sfruttamento; questo, infatti, si combatte per proteggere i diritti umani dell'individuo. La vittima di tale crimine ha diritto ad assistenza e protezione da parte dello Stato.

La relazione esistente tra il trafficante e la vittima è di sfruttamento, al fine di massimizzare il vantaggio economico o di altro tipo da esso derivante.

In questo tipo di crimine, il consenso della vittima, anche se solo iniziale, è reso irrilevante dall'uso della forza o della violenza.

Il *traffico di migranti (smuggling of migrants)*, invece, è un crimine contro lo Stato. Esso di per sé non include reati che possano essere commessi nei confronti dei migranti trasportati, implica piuttosto una violazione delle leggi sull'immigrazione; questo crimine viene combattuto per proteggere la sovranità dello Stato. La relazione esistente tra il trafficante e la vittima in questo caso è di tipo commerciale e termina a seguito dell'attraversamento illegale della frontiera dietro un compenso. Esiste il consenso del migrante all'attraversamento illegale della frontiera.

Casadei, a questo proposito, spiega come la distinzione esistente tra il traffico illegale di persone e l'immigrazione clandestina sia ben espressa negli strumenti interpretativi internazionali ed europei più importanti, i quali prevedono un trattamento giuridico differenziato.

A tal proposito si segnala la “*Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale delle Nazioni Unite*” firmata a Palermo nel 2000 e i seguenti *Protocolli addizionali*: il primo contro il traffico di migranti via terra, mare, aria e il secondo per reprimere e combattere la tratta delle persone, specialmente donne e bambini.¹

Il crimine di cui ci occupiamo in questo capitolo è il primo: il traffico di esseri umani, inteso come concetto contemporaneo riconducibile, anche se non sovrapponibile, come precedentemente detto, alla *schiavitù*.

Secondo quanto riportato da Thomas Casadei nel suo volume “*Schiavitù*”, la tratta di persone avviene con lo scopo dello sfruttamento personale, impiegando mezzi ed espedienti che non consentono alcuna libera scelta alla vittima.

*“Si produce una situazione di dominazione dell’essere umano, che viene strumentalizzato a beneficio altrui, con una grave violazione dei diritti umani. Lo sfruttamento personale si traduce spesso nello sfruttamento sessuale delle vittime, soprattutto donne e bambini, anche se il suo risultato può essere lo sfruttamento lavorativo, la riduzione in schiavitù o in servitù delle persone vendute. Per tutti questi motivi, deve essere chiaro che la tratta di esseri umani e il contrabbando di immigrati sono delitti, che i responsabili devono essere perseguiti, giudicati e condannati e che le vittime devono essere protette.”*²

Il traffico illegale di persone viene descritto come un fenomeno diffuso nella società odierna e fortemente influenzato dalla globalizzazione economica. Esso può essere definito come una “*conseguenza del complesso fenomeno della migrazione internazionale*”.³

A questo proposito, possiamo individuare una profonda interdipendenza tra la migrazione internazionale e la globalizzazione economica. Quest’ultima, che si

¹ T. Casadei, S. Mattarelli, *Il senso della Repubblica. Schiavitù*. Franco Angeli, Milano, 2009, pag. 165.

² T. Casadei, S. Mattarelli, *Il senso della Repubblica. Schiavitù*. Cit., pag. 164.

³ T. Casadei, S. Mattarelli, *Il senso della Repubblica. Schiavitù*. Cit., pag. 166.

presenta come “*Fenomeno di unificazione dei mercati a livello mondiale*”¹, pur consentendo una progressiva eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei capitali e delle merci, non consente tuttavia un’equa distribuzione di questi suoi effetti positivi in modo uniforme tra i Paesi; e questo è l’aspetto che ci interessa.

All’abbattimento di barriere economiche sulla circolazione delle merci e dei capitali corrisponde, infatti, anche un abbattimento delle barriere spaziali fra le nazioni per la circolazione delle persone, fatto che sta alla base del fenomeno migratorio internazionale. Se noi ricordiamo il diritto di visita, auspicato da Kant ne “La pace perpetua”, considerato senz’altro positivo come aspirazione al diritto universale del godimento dei beni della terra, troviamo nel mondo d’oggi gli aspetti negativi delle migrazioni di massa soprattutto per quanto riguarda le tensioni che si possono creare tra i popoli, con particolare riguardo ai loro ceti medi, che temono di andare verso una progressiva perdita della loro identità. Oggi tutti i paesi procedono velocemente verso la loro trasformazione in entità multietniche, multirazziali, multilingue e multireligiose.

Questo complesso fenomeno della migrazione internazionale trova le sue principali cause nelle profonde disuguaglianze sociali, in particolare economiche, presenti tra i paesi che definiamo “sviluppati” e quelli “in via di sviluppo” ed è favorito sicuramente dall’avanzamento tecnologico nelle comunicazioni e nei trasporti.

Il traffico illegale di persone si delinea allora come nuova forma di criminalità globale. Come espone Casadei nel suo volume monografico “Schiavitù”, esso ha tre caratteristiche fondamentali: carattere transnazionale, alta redditività, nuova forma di sfruttamento delle persone.

La tratta di persone viene descritta come “*vera forma di schiavitù camuffata*”, infatti, essa può assumere diverse forme:

¹ Enciclopedia Treccani <http://www.treccani.it/enciclopedia/globalizzazione/>

- Lavoro forzato di migranti clandestini
- Mendicizia per la strada di adulti e minori
- Spaccio di droga utilizzando stranieri (con ricatto)
- Delitti quotidiani commessi utilizzando migranti clandestini (borseggio...)
- Pornografia
- Prostituzione di donne, uomini, giovani e bambini stranieri
- Matrimoni fittizi
- Adozione illegale di bambini stranieri
- Vendita di organi di migranti clandestini
- Sperimentazione medica su migranti clandestini

Spiega Casadei: *“Far fronte alla crescente diversità implica mettere in atto meccanismi politici, giuridici, sociali ed economici che garantiscano il reciproco rispetto e che facilitino le relazioni nel rispetto delle differenze.”*¹

Non pare che negli stati nazionali più sviluppati e coordinati in organismi decisionali rilevanti, questo auspicato “far fronte” sia posto nella dovuta attenzione e con la dovuta forza. Facendo riferimento, ad esempio, al comportamento dei singoli stati dell’Unione Europea, sembrano essere poco inclini ad una politica di progetto e sempre impreparati di fronte a fenomeni prevedibili, che vengono spesso risolti in maniera disordinata e talvolta gravemente lesiva dei diritti umani dei migranti.

Per quanto detto sopra, la tratta di persone può diventare uno dei concetti contemporanei a cui affidiamo la definizione di alcuni fenomeni attuali riconducibili alla nozione di *schiavitù*.

La questione critica resta però sempre la stessa: è possibile trovare

¹ T. Casadei, S. Mattarelli, *Il senso della Repubblica. Schiavitù*. Franco Angeli, Milano, 2009, pag. 168 (Nota del Segretario generale sull’immigrazione clandestina e la tratta di persone e la protezione dei loro diritti umani, 5 luglio 2001).

definizioni giuridiche che oggi possano andare a sostituire quella di *schiavitù*? Ciò risulta essere molto complicato, vista la vastità di forme nelle quali questa “*nuova schiavitù*” si esplicita.

“Ogni forma di schiavitù presenta un implicito rapporto degradante o disumano. Presuppone negazione della dignità della persona e violazione della sua integrità morale. E’ insito nella stessa parola che nel traffico di esseri umani la persona si converta in oggetto. In altri termini che questa persona venga trattata come una ‘cosa’ per ottenere un profitto economico o di altra natura mediante il trasporto, la vendita, il noleggio, ecc... Visto dalla prospettiva della vittima, ogni forma di schiavitù suppone la negazione della sua condizione di persona, che smette di essere un fine e diventa un mezzo a servizio di altri.”¹

Attualmente, i nuovi “schiavist” sono identificati nelle mafie e nelle organizzazioni criminali operanti a livello internazionale. I loro crimini, se rilevati, dovrebbero essere duramente repressi.

Se noi però ritorniamo alle vittime, il problema principale in realtà nasce nel momento in cui non si considerano gli immigrati come vittime del traffico di esseri umani o dello sfruttamento, con tutto quello che ciò comporta, ovvero la lesione dei loro diritti fondamentali in quanto esseri umani, ma piuttosto come soggetti attivi di infrazioni alla legge in materia di immigrazione.

Molto spesso accade dunque che crimini organizzati internazionali vengano coperti dalle attività dei governi dei diversi Paesi, i quali tenderebbero ad indentificare le vittime piuttosto come criminali o addirittura come capri espiatori di tutti i problemi che affliggono la società nazionale in quel dato momento; ciò con il risultato di colpevolizzare la vittima e non gli sfruttatori.

A tutto ciò va aggiunto che lo sfruttamento del lavoro dei migranti risulta

¹ T. Casadei, S. Mattarelli, *Il senso della Repubblica. Schiavitù*. Franco Angeli, Milano, 2009, pag. 172.

funzionale al sistema economico degli stati, oltre al fatto che il migrante deve diventare legalmente dipendente al suo imprenditore per poter regolarizzare la sua situazione lavorativa e sociale.

A tal proposito scrive Casadei: *“È necessario un precontratto di lavoro per l’entrata legale o la regolarizzazione dell’immigrato. [...] La legge rinforza la dipendenza dello schiavo rispetto al suo padrone. Non c’è dubbio che esista una promozione legale e istituzionale della schiavitù quando la legge considera l’immigrato un’appendice del datore di lavoro invece che un individuo con pieni diritti.”*¹.

Inoltre, nella società contemporanea, la schiavitù e la tratta di esseri umani si esplicitano attraverso rapporti di sottomissione messi in atto tramite dinamiche criminali complesse. Queste pratiche sono sempre esistite e dunque possiamo trovare una continuità nel corso della storia, nella possibilità di servirsi delle fasce più deboli della società, pur nei cambiamenti che si susseguono in base ai periodi storici in cui queste violazioni vengono praticate.

Bisogna però anche dire che le tecniche di sottomissione dell’individuo e le diverse modalità di sfruttamento cambiano molto rapidamente, stanno al passo coi tempi, evolvono in base alle esigenze economiche e sociali e quindi per i legislatori, quando lavorano su tali materie, diventa difficile stare al passo con queste evoluzioni.

Essendo particolarmente coinvolta, per quanto riguarda il traffico di migranti, l’immigrazione clandestina e il conseguente sfruttamento del lavoro di tali soggetti deboli (si faccia riferimento per esempio all’ambito agricolo), l’Italia *“si è dimostrata in questo senso assai sensibile al tema e relativamente veloce nel fornirsi di strumenti moderni atti a perseguire le forme di schiavitù effettivamente presenti sul territorio in questo momento storico.”*²

¹ T. Casadei, S. Mattarelli, *Il senso della Repubblica. Schiavitù*. Franco Angeli, Milano, 2009, pag. 180.

² T. Casadei, S. Mattarelli, *Il senso della Repubblica. Schiavitù*. Cit., pag. 184.

Come già detto, nel Codice Penale italiano si tratta ampiamente di questo tema (artt. 600/601).

4.2 Delitti contro la personalità individuale

Nel mondo contemporaneo un'espressione spesso usata per definire i comportamenti lesivi della dignità dell'essere umano e delle sue libertà fondamentali è "delitti contro la personalità individuale".

Anche questa nozione la troviamo ben argomentata all'interno del diritto penale italiano, sempre all'interno dell'art. 600 del Codice Penale.

Questo articolo, presente nell'ordinamento penale nazionale, potrebbe risultare importante anche a livello normativo internazionale, dal momento che esso definisce esplicitamente questi *delitti contro la personalità individuale*, in modo specifico per quanto riguarda la tratta di persone, la prostituzione minorile e altri casi ancora.

In esso recita il comma 1:

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. [La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento

della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.]”

Risulta importante quindi che nel nostro ordinamento sia presente non solo una definizione di cosa costituisce delitto contro la personalità individuale, ma una conseguente forma di sanzione nel caso in cui tale delitto sia messo in atto.

“Ebbene, è proprio la delicatezza dei temi coinvolti dallo studio dei delitti contro la personalità individuale, ad esigere la massima cautela nel tracciarne la disciplina e nel delinearne la corretta interpretazione, in modo da garantire un equo bilanciamento tra le esigenze di tutela e rispetto rigoroso dei principi costitutivi del sistema penale in uno Stato di diritto.”¹

4.3 La servitù da debito e il lavoro coatto

Come la tratta di esseri umani e i delitti contro la personalità individuale, anche la servitù da debito e il lavoro coatto, annoverati tra quelle che si definiscono “nuove schiavitù”, sono concetti contemporanei spesso utilizzati e menzionati. Essi indicano delle pratiche specifiche, riconducibili alla *schiavitù* al giorno d’oggi.

Come sappiamo, il lavoro coatto trova una definizione in Convenzioni e Protocolli dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Esso si esplicita in ogni forma di lavoro che sia compiuta sotto la minaccia e che non sia dunque volontaria; risulta essere perciò una grave violazione dei diritti umani, civili e sociali, della persona in quanto tale. Esso dovrebbe essere pertanto, oltre che riconosciuto, anche severamente punito.

Sullo stesso piano in quanto alla gravità di violazione della personalità individuale che essa comporta, si pone anche la servitù da debito, la quale tuttavia, fino ad ora, non è stata definita a livello di strumenti internazionali; si sa che essa

¹ F. Resta, *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*. Giuffrè Editore, Milano, 2008, pag. 618.

esiste e che è ampiamente praticata nel mondo, ma rientra, purtroppo, nelle tante forme di schiavitù “invisibili”.

4.4 Osservazioni conclusive

Alla luce di questa indagine, possiamo quindi affermare che sì, esistono dei concetti contemporanei vicini alla nozione di *schiavitù*. Anche se molto diversi tra loro, tutti questi concetti definiscono azioni accomunate dallo sfruttamento e dalla dominazione dell'uomo sull'uomo, ma soprattutto dalla privazione della persona del “*complesso di diritti costitutivi dello status libertatis; della dignità intesa, à la Arendt, come diritto ad avere diritti.*”.¹

Non solo, tutte queste azioni hanno come fine ultimo quello di ridurre, come già accennato nei capitoli precedenti, l'uomo alla sua mera esistenza fisica, senza considerarlo dunque come un essere umano legato a dei diritti e ad una dignità.

*“Tanto le vecchie schiavitù quanto le forme attuali di neoschiavismo (che vanno dalla prostituzione allo sfruttamento sessuale e lavorativo perfino dei minori, alla costrizione all'accattonaggio ed all'impiego forzato in attività criminali) pur nelle loro diversità presentano la stessa attitudine a determinare nella vittima (quasi sempre un soggetto particolarmente vulnerabile) un processo regressivo di annullamento del sé, che ha il suo momento più tragico ed ineludibile nella reificazione ed oggettivazione del corpo. La vittima è allora soltanto corpo, ma espropriato, ed è soprattutto lì che risiede il senso di quello che W. Benjamin ha definito come potere sulla “nuda vita”.*²

È così che si passa, seguendo il filo della narrazione svolta da Federica Resta, dalla definizione del *sujet de droit* a quella del *sujet de chair*, dove il primo è il soggetto di diritto e il secondo è il soggetto inteso come essere umano in carne

¹ F. Resta, *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*. Giuffrè Editore, Milano, 2008, pag. 4.

² F. Resta, *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*. Cit., pag. 623.

ed ossa, dunque anche come persona fisica da tutelare. Alla denuncia a livello internazionale e comunitario di tali forme, spesso invisibili, di assoggettamento e sfruttamento dell'individuo corrisponde la legislazione penale interna agli Stati occidentali, ma non solo.

“Di questa esigenza di tutela del sujet de chair si sono fatti carico il diritto internazionale e più di recente il diritto comunitario. Significativamente, la Carta di Nizza afferma nel Preambolo che l’Unione ‘pone la persona umana al centro della sua azione’, e nel sancire il divieto di ogni forma di asservimento della persona e violazione della sua dignità, riconosce il bisogno di una tutela rafforzata nei confronti di quanti (come bambini, anziani e disabili) versino in condizioni di particolare vulnerabilità.

Attraverso la valorizzazione delle peculiarità che caratterizzano in concreto le condizioni di esistenza della persona, sottolineandone fragilità e vulnerabilità particolari, la normativa internazionale e comunitaria hanno denunciato le forme di assoggettamento, sfruttamento e strumentalizzazione della persona in cui si declinano le nuove schiavitù in un’epoca, quale la nostra, in cui la libertà dall’asservimento e dal potere dell’uomo sull’uomo, sembrava costituire un presupposto quasi scontato di ogni ordinamento; principio di civiltà prima ancora che norma giuridica.”¹

Per concludere questo capitolo sull’esistenza di concetti contemporanei vicini alla nozione di schiavitù, possiamo citare Federica Resta, che nel suo volume monografico tratta ampiamente del diritto penale italiano:

“Non sarà ovviamente il diritto – e tanto meno il diritto penale – a sanare questo disagio, e ad assicurare che le persone effettivamente siano, come nascono ‘libere ed uguali’ in dignità e diritti. Ma quel che il diritto certamente può e deve fare, è contribuire a ridurre, almeno in parte, queste contraddizioni, e garantire che la dignità della persona e quel nucleo intangibile di diritti che costituiscono

¹ F. Resta, *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*. Giuffrè Editore, Milano, 2008, pag. 617.

lo status libertatis siano davvero il fine primario della politica, dello Stato, del sistema normativo.”¹

L'autrice afferma, così, che non è sufficiente che queste nozioni siano presenti nel diritto degli Stati perché tali violazioni della dignità umana cessino di esistere nel mondo contemporaneo, anche se il compito del diritto è comunque importante al fine garantire che le politiche dei Paesi e i loro rispettivi governi si pongano come progetto fondamentale il perseguimento del benessere e della garanzia dei diritti dei loro cittadini.

Purtroppo, talvolta accade che le istituzioni nazionali, anziché proteggere gli individui, contribuiscano all'invisibilità delle pratiche che negano ad essi i loro diritti e la loro dignità, antepoendo alla soddisfazione dei bisogni primari dei cittadini e alla loro protezione, gli alti profitti conseguibili attraverso il loro sfruttamento.

Ad assumere un ruolo fondamentale nella garanzia di diritti e dignità personale dovrebbero essere le istituzioni operanti a livello comunitario ed internazionale. Gli stati dovrebbero, infatti, cooperare tra di loro, interagire per affrontare i problemi comuni anziché trattarli solo dal punto di vista nazionale, cercando di liberarsene e di scaricarli sugli altri paesi.

Nell'Unione Europea, ad esempio, gli Stati membri e gli attori subnazionali tendono ad usare la struttura multilivello dell'Europa per chiusure egoistiche piuttosto che per una cooperazione orizzontale.

Si è fatto tanto nella storia per riuscire a creare delle realtà prima comunitarie e poi internazionali, ivi comprese la regionalizzazione e l'internazionalizzazione dei diritti umani stessi, che non si può, arrivati a questo punto, tirarsi indietro dall'agire comune. A questo proposito:

“La garanzia di una tutela e di un costituzionalismo ‘multilevel’, che ponga l’eguaglianza sostanziale e l’implementazione di diritti e libertà fondamentali tra

¹ F. Resta, *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*. Giuffrè Editore, Milano, 2008, pag. 4.

i suoi principi ispiratori, è quindi forse l'aspetto più importante dell'acquis comunitario. Non a caso l'Unione Europea, anche se su impulso degli organi internazionali, è intervenuta spesso proprio sul terreno dei delitti contro la personalità individuale – nonostante il metodo prevalentemente intergovernativo e non comunitario che caratterizza il terzo pilastro – attraverso decisioni quadro che hanno fatto storia, in quanto dotate di una cogenza – oggi ribadita anche dalla Corte di giustizia, sul terreno dell'efficacia diretta e dell'obbligo di interpretazione conforme – del tutto inedita.

E in materia di delitti contro la personalità individuale non solo l'Unione, ma anche gli organi internazionali (dal Consiglio d'Europa all'ONU) sono intervenuti più volte, al fine di sancire un impegno comune degli Stati nella lotta a quelle che sono oggi le forme più sottili e invisibili, come anche le più intollerabili e profonde, di negazione dei diritti, delle libertà, della dignità stessa della persona.

Nei documenti internazionali, in particolare, emerge significativamente un legame – spesso ignorato – tra la dignità e il corpo, che la realtà sembra talora attenuare se non recidere, proprio in un contesto caratterizzato paradossalmente dall'eccellenza del corpo rispetto al diritto e alle sue possibilità di regolamentazione.”¹

In una realtà storica oggi in grande trasformazione, nella descrizione e comprensione di fenomeni drammatici che riguardano parti importanti dell'umanità stanziale o migrante, vengono usati con stabile frequenza i concetti qui rilevati: *tratta di esseri umani, delitti contro la personalità individuale, servitù da debito e lavoro coatto*, significativi per rappresentare “nuove schiavitù”.

¹ F. Resta, *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*. Giuffrè Editore, Milano, 2008, pag. 621.

CONCLUSIONI

La ricerca svolta ci ha permesso di esplorare con attenzione il tema della *schiaavitù* sotto vari profili.

In primo luogo attraverso un *excursus* storico e filosofico, individuando, inizialmente, la schiaavitù come un istituto sociale importante, funzionale alla vita della comunità e successivamente come una forma di sfruttamento economico di individui e popoli, ritenuti “inferiori”, ai fini di profitto, legittimando tali pratiche attraverso l’affermazione concettuale dell’inferiorità razziale;

Il tema delle *schiaavitù* è stato poi approcciato dal punto di vista del presente, attraverso una descrizione, condotta alla luce delle fonti giuridiche e letterarie, di quelle che nel mondo contemporaneo vengono definite “*nuove schiaavitù*”. Tramite un’accurata analisi degli strumenti internazionali di denuncia e di difesa elaborati in materia, si sono potuti trovare dei concetti contemporanei riconducibili alla nozione di *schiaavitù*.

Riflettendo sulle definizioni individuate e analizzate, si è cercato di capire se, dal punto di vista giuridico, si debba continuare ad utilizzare la nozione di *schiaavitù* e se si debba reintrodurre una nozione di *schiaavitù* adattabile alle forme in cui essa si esplicita nella nostra epoca, oppure se ci si debba affidare a nuovi concetti più adatti alle innumerevoli violazioni presenti oggi nel mondo.

La questione risulta quindi complessa e controversa: da un lato, infatti, la nozione di schiaavitù richiama il “modello passato” di schiaavitù, quella ‘degli antichi’, la stessa che troviamo abolita nelle Carte Nazionali e Internazionali; essa è stata definita nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e in altri strumenti giuridici, affinché la sua pratica possa essere ripudiata e definitivamente sconfitta. Dall’altro, pur essendo essa la nozione più diffusa e comprensibile per circoscrivere tutte quelle pratiche che mirano all’annullamento dell’essere umano come destinatario di diritti, sembra non bastare più per contrastare tutte le innumerevoli forme di violazione della personalità individuale e della dignità

umana in cui essa si sviluppa.

Reintrodurre il concetto tradizionale di schiavitù non sarebbe più sufficiente per arrivare a descrivere e condannare tutte le molteplici e attuali violazioni riguardanti la personalità individuale e la dignità umana, alcune delle quali riguardano fenomeni del nostro tempo particolarmente odiosi.

Non esistendo, tuttavia, un altro termine specifico che raggruppi tutte le “nuove schiavitù” in un’unica definizione, dovremmo ricorrere all’utilizzo di concetti e termini nuovi, ciascuno adatto ad esprimere e condannare i rispettivi crimini nello specifico delle loro cause e conseguenze.

I concetti che troviamo per descrivere i fenomeni esistenti nel mondo contemporaneo sono in parte quelli già trattati nel capitolo precedente. Fra di essi, solo la tratta di esseri umani e il lavoro coatto, però, hanno trovato fino ad ora un posto nel diritto internazionale dei diritti umani.

L’impiego dell’espressione “*nuove schiavitù*” non sembra soddisfare le condizioni di una valutazione di merito e di diritto dei nuovi fenomeni, in quanto, si rifà sempre al termine antico “schiavitù”, il quale pone in modo forte l’idea della proprietà di un uomo su un altro uomo, cosa che nel mondo contemporaneo non esiste più; attualmente esiste lo sfruttamento basato sulla vulnerabilità di esseri umani che non contano più come tali, ma vengono “reificati” a fini di profitto.

Nel modello “antico”, la schiavitù implicava la proprietà di un uomo su un altro ritenuto “inferiore” per natura, ma tale proprietà faceva sì che questi uomini mantenessero un valore intrinseco ed un’importanza funzionale a fini lavorativi; sussisteva dunque un interesse verso la protezione della persona, nonostante si trattasse di uno schiavo.

Come già specificato, al giorno d’oggi, le pratiche di sfruttamento e violazione degli individui sono complesse e diversificate perché sviluppatasi in un contesto storico in cui il divario esistente tra ‘ricchi’ e ‘poveri’ in una società di massa, in cui valori e norme democratiche hanno cittadinanza, si accentua e i

soggetti da sfruttare, calpestando i diritti umani, aumentano esponenzialmente.

Possiamo allora continuare a tutelare giuridicamente gli individui tramite la nozione di schiavitù? Probabilmente no.

Per esemplificare questa scelta possiamo ricorrere al diritto penale italiano, già citato precedentemente, con particolare riferimento agli articoli 600/601/602 del Codice Penale; in questo contesto sono sorti dei problemi riguardo la definizione giuridica, che hanno visto l'intervento della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale per la loro ardua e controversa risoluzione.

“ [...] restituendo l' esatta funzione all' art.600 c.p. e ai successivi artt. 601 c.p. (Tratta e commercio di schiavi) e 602 c.p. (Alienazione e acquisto di schiavi) si tutelano tutti quegli individui che, vengono a trovarsi, pur non perdendo nominalmente lo status di soggetto dell' ordinamento giuridico, ridotti nella esclusiva signoria dell' agente, il quale materialmente ne usa, ne trae frutto o profitto o ne dispone, similmente al “padrone” che un tempo, esercitava la propria signoria sullo ‘schiavo’ ”¹.

In particolare, la Suprema Corte si è espressa per ciò che concerne lo stato di schiavitù e la condizione analoga alla schiavitù, affermando che esse *“sono uguali dal punto di vista sostanziale, perché lo stato di soggezione della vittima è lo stesso”*; esse differiscono, però, *“nel loro inquadramento giuridico perché mentre la schiavitù è una condizione di diritto, la condizione analoga è una situazione di fatto. In quest'ultimo caso, infatti, il soggetto, pur avendo la condizione di schiavo, conserva il suo stato giuridico di libertà.”*²

A questo punto, diventa necessario attuare una distinzione tra la schiavitù come condizione di diritto e la schiavitù come situazione di fatto. La prima può realizzarsi solo in un ordinamento giuridico tale per cui lo *status servitutis* sia

¹ V. Musacchio, *“Il concetto di schiavitù nel diritto penale”*, in *“Diritto&diritti”*, febbraio 2002 <http://www.diritto.it/articoli/penale/musacchio.html>

² V. Musacchio, *“Il concetto di schiavitù nel diritto penale”*, in *“Diritto&diritti”*, febbraio 2002 <http://www.diritto.it/articoli/penale/musacchio.html>

riconosciuto, nel quale dunque il soggetto passivo possa essere privato della sua capacità giuridica. La seconda, invece, si realizza quando, senza che alcun atto normativo lo consenta, sia possibile per prassi o tradizione costringere una persona ad essere al proprio servizio, assoggettandola.

“Questa interpretazione diviene necessaria per non rendere vano l’ art. 600 c.p., in un ordinamento giuridico, come il nostro, che non ammette l’ istituto della schiavitù, che non riconosce, cioè, la titolarità del dominio di una persona su un’ altra. Concretamente, quindi, lo stato di schiavitù non è configurabile, ma per evitare il vuoto di tutela che così si crea, ricorrono le “condizioni analoghe” interpretate come situazione di fatto. [...]

L’ orientamento della Corte di Cassazione risulta essere molto cauto poiché salva formalmente il concetto di schiavitù, e applica concretamente quello di condizione analoga. [...]

D’ altro canto questa è una interpretazione inevitabile. Infatti, la Suprema Corte interviene per dirimere i persistenti contrasti interpretativi relativi alla definizione della condizione di schiavitù e delle condizioni analoghe. Tuttavia, si ritiene, oggi più che mai, indispensabile una riformulazione del concetto di schiavitù finalizzato proprio ad evitare la persistenza di queste controversie. L’ obiettivo è raggiungibile elaborando un concetto di schiavitù tale da farvi rientrare anche le condizioni analoghe.”¹

È interessante rilevare come nei processi sussistano difficoltà interpretative che portano a sentenze contrastanti per quanto riguarda la definizione della schiavitù. Si è raggiunta una certa uniformità sul riconoscimento della schiavitù di fatto, ma non sui casi che in essa rientrano.

“Proprio la mancanza di requisiti certi e definiti per l’ applicabilità della fattispecie de quo ha recentemente consentito di prospettare l’ ipotesi di cessione di neonato dietro corrispettivo di prezzo a scopo di adozione, quale condizione

¹ V. Musacchio, *“Il concetto di schiavitù nel diritto penale”*, in *“Diritto&diritti”*, febbraio 2002 <http://www.diritto.it/articoli/penale/musacchio.html>

analoga alla schiavitù, in quanto: la cessione di un bambino è sempre e comunque un atto di violenza, un insulto al suo essere persona, un' inaccettabile degradazione ad oggetto di mercanteggiamento."¹

Risulta dunque evidente da questa esemplificazione che i problemi intorno alla nozione giuridica di schiavitù restano aperti, ma anche che la nozione di schiavitù di diritto non sia più sufficiente per descrivere tutte le violazioni di fatto della personalità individuale e della dignità umana, presenti nel mondo contemporaneo.

Dovremmo dunque passare all'utilizzo di concetti nuovi, specifici, che rendano possibile la visibilità di tali delitti perpetrati contro la personalità individuale come per esempio "servitù da debito", "lavoro coatto", "tratta di esseri umani", "schiavitù contrattualizzata". Essi dovrebbero però trovare una definizione e un'applicazione giuridica che consenta di condannare tali pratiche inumane e lesive della dignità e della libertà della persona.

¹ Musacchio V., *"Il concetto di schiavitù nel diritto penale"*, in "Diritto&diritti", febbraio 2002
<http://www.diritto.it/articoli/penale/musacchio.html>

BIBLIOGRAFIA

- Aristotele, *La Politica*. In *Classici del Pensiero*, a cura di L. Sichirolo. Le Monnier, Firenze, 1980.
- Aristotele – Platone, *Politeia*. In *Antologia degli scritti politici*, a cura di G. Martano. Edizioni “Il Tripode” S.r.l., Napoli, 1977.
- Bales K., *I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale* (1999), Feltrinelli, Milano, 2006.
- Barberis M., Margiotta C., “Schiavitù – presentazione”. *Ragion Pratica*, 35: 329-332, 2010.
- Belloni I., ““La libertà è schiavitù”. Il diritto di schiavitù tra fallacie contrattualistiche e ambiguità liberali”. *Ragion Pratica*, 35: 361-376, 2010.
- Delacampagne Ch., *Histoire de l’esclavage. De l’Antiquité à nos jours*, Le Livre de Poche, Paris, 2002.
- Casadei T., Mattarelli S., *Il senso della Repubblica. Schiavitù*, FrancoAngeli, Milano, 2009.
- Casadei T., “La schiavitù “dei contemporanei””. *Ragion Pratica*, 35: 333-343, 2010.
- Casalini B., “Migrazioni femminili, controllo dei confini e nuove schiavitù”. *Ragion Pratica*, 35: 455-468, 2010.
- Gliozzi G., *La scoperta dei selvaggi*. In *Collana filosofica Principato*. Principato Editore, Milano, 1971.
- Hobbes T., *Il pensiero etico-politico*. In *Pensatori antichi e moderni*, a cura di Arrigo Pacchi. La Nuova Italia, 1973.

- Kant I., *Scritti di filosofia politica*. La Nuova Italia, Firenze, 1969.
- Locke J., Tolleranza e libertà. In *I Classici del Tripode*. Edizioni “Il Tripode”, Napoli, 1989.
- Margiotta C., “I giudici statunitensi di fronte alla schiavitù”. *Ragion Pratica*, 35: 377-391, 2010.
- Milazzo L., “Cecità morale e schiavitù naturale nel discorso giuridico della conquista”. *Ragion Pratica*, 35: 345-360, 2010.
- Palmisano G., “Dagli schiavi ai migranti clandestini: la lotta al traffico di esseri umani in una prospettiva internazionalistica”. *Ragion Pratica*, 35: 469-488, 2010.
- Paoletti G., “Servi volontari o schiavi contenti? Il problema della servitù volontaria da la Boétie a Berlin”. *Ragion Pratica*, 35: 393-408, 2010.
- Resta F., *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, Giuffrè Editore, Milano, 2008.
- Roccella M., “La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù”. *Ragion Pratica*, 35: 419-438, 2010.
- Rousseau J. J., Discorso sull’economia politica. In *Piccola biblioteca filosofica Laterza*. Editori Laterza, Bari, 1968.
- Rousseau J. J., Il contratto sociale. In *Biblioteca Filosofica Laterza*, a cura di Tito Magri. Editori Laterza, Bari, 1992.
- Sabine G. H., *Storia delle dottrine politiche*, Edizioni Di Comunità, Milano, 1962.

SITOGRAFIA

<http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--fr/index.htm> (29.06.2015)

<http://archivio.internazionale.it/news/diritti-umani/2013/10/17/la-schiavitu-nel-mondo> (29.06.2015)

http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/news/WCMS_375668/lang--fr/index.htm (15.07.2015)

http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_243391/lang--fr/index.htm (15.07.2015)

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176268015000075>
(15.07.2015)

<http://www.emsf.rai.it/scripts/interviste.asp?d=472> (15.07.2015)

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_386794/lang--fr/index.htm (01.08.2015)

<http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--fr/index.htm> (01.08.2015-
02.08.2015)

http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/news/WCMS_373598/lang--fr/index.htm (02.08.2015)

<http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--fr/index.htm>
(02.08.2015)

<http://fra.europa.eu/en/search/node/slavery?page=2> (02.08.2015)

<http://fra.europa.eu/en/charterpedia/article/5-prohibition-slavery-and-forced-labour> (02.08.2015)

<http://fra.europa.eu/en/publication/2015/severe-labour-exploitation/q-and-a>
(02.08.2015)

<http://fra.europa.eu/en/charterpedia/article/15-freedom-choose-occupation-and-right-engage-work> (02.08.2015)

<http://fra.europa.eu/en/charterpedia/article/31-fair-and-just-working-conditions>
(02.08.2015)

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-severe-labour-exploitation_en.pdf
(02.08.2015)

<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/slaveryen.pdf> (02.08.2015)

<http://www.un.org/en/events/slaveryremembranceday/resources.shtml>
(02.08.2015)

<http://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/SRSlaveryIndex.aspx>
(02.08.2015)

<http://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/UNVTCFS/Pages/WhattheFundis.aspx>
(02.08.2015)

<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Slavery/UNVTCFS/SlaveryBrochure.pdf>
(02.08.2015)

<http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/lang--fr/index.htm>
(02.08.2015)

<http://www.ilo.org/declaration/lang--fr/index.htm> (02.08.2015)

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123739322002970>
(04.08.2015)

<http://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/slavery/slavery.pdf> (05.08.2015)

<http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Articolo-4-Divieta-di-schiavitu/7>
(05.08.2015)

http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-supplementare-sullabolizione-della-schiavitu-del-commercio-di-schiavi-e-sulle-istituzioni-e-pratiche-assimilabili-alla-schiavitu-1956/76 (05.08.2015)

http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/93_03_075.pdf (05.08.2015)

<http://www.ilo.org/rome/ilo-cosa-fa/norme-internazionali-del-lavoro/lavoro-forzato/lang--it/index.htm> (05.08.2015)

<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Slavery/UNVTCFS/UNSlaveryFund.pdf>
(07.08.2015)

<http://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/UNVTFCFS/Pages/WhattheFundis.aspx>
(07.08.2015)

<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet14en.pdf> (07.08.2015)

http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-supplementare-sullabolizione-della-schiavitù-del-commercio-di-schiavi-e-sulle-istituzioni-e-pratiche-assimilabili-alla-schiavitù-1956/76 (08.08.2015)

https://en.wikipedia.org/wiki/Slave_Trade_Act_1807 (08.08.2015)

https://en.wikipedia.org/wiki/Slavery_Abolition_Act_1833 (08.08.2015)

<http://www.un.org/WCAR/durban.pdf> (08.08.2015)

<http://www.unric.org/it/conferenza-di-revisione-di-durban--ginevra-2009/23270>
(08.08.2015)

<http://www.ilo.org/rome/ilo-cosa-fa/lang--it/index.htm> (08.08.2015)

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203447.pdf (08.08.2015)

<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx> (09.08.2015)

<http://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/OverviewMandate.aspx>
(09.08.2015)

http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Protocollo-addizionale-alla-Convenzione-delle-Nazioni-Unite-contro-la-criminalità-organizzata-transnazionale-per-combattere-il-traffico-di-migranti-via-terra/215 (11.08.2015)

http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-delle-Nazioni-Unite-contro-la-criminalità-organizzata-transnazionale-2000/212 (11.08.2015)

<http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Corte-penale-internazionale-introduzione-composizione-e-struttura/328> (03.09.2015)

<http://www.diritto.it/articoli/penale/musacchio.html> (03.09.2015)

<http://www.fondazioneildeiotti.it/docs/documento5351008.pdf> (03.09.2015)